



### EDITORE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

### DIRETTORE RESPONSABILE

SERGIO DE NICOLA

### DIRETTORE EDITORIALE

IOLANDA BATTIANTE

### COMITATO SCIENTIFICO

Presidente: NUNZIO ANGIOLA

Componenti: ALESSANDRO BUCCINO – MARIO

MARCIELLO – RAFFAELE NUZZI - SUSANNA SORRENTI

### PROGETTO GRAFICO

PASQUALE RUSSO

### REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

VIA TORELLI, 15/A - 71100 FOGGIA

TEL / FAX: 0881.725612

E-MAIL: [odcfoggia@tiscali.it](mailto:odcfoggia@tiscali.it)

SITO WEB: [www.odcfoggia.it](http://www.odcfoggia.it)

Registrazione Tribunale di Foggia  
n. 4/P/06 R.P. del 01.03.2006

Ogni articolo pubblicato è stato ceduto a titolo gratuito  
ed esprime esclusivamente il pensiero dell'autore

## IN QUESTO NUMERO

1/2009

### EDITORIALE

2

**Sergio De Nicola**

*Si riparte dal turismo*

### INTERVENTI

7

**Giorgio Pelagatti**

*Disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie per "obiettivo incertezza normativa"*

14

**Piervito Bianchi**

*Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche. Dalla logica "giuridico-formale" a quella "aziendale"*

27

**Luigi Ugo Maida**

*La compensazione dei crediti e dei debiti tributari maturati prima della dichiarazione di fallimento. Riflessioni a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente*

40

**Antonello Cagnazzo**

*Squadra di calcio*

### RUBRICHE

42

**Finestra sull'Ordine**

✚ *Delibere consiliari*

✚ *Eventi formativi*

✚ *Circolari iscritti*

✚ *Inf. del C.N.D.C.E.C.*

**Sergio DE NICOLA**  
*Giornalista*  
*Direttore Responsabile*  
*Periodico Quadrimestrale on line*  
*ODCEC Foggia*

## **EDITORIALE**

### **Si riparte dal turismo**

*Da un lato strumenti normativi inutilizzati,  
dall'altro nuove e più efficienti infrastrutture di trasporto.  
La Capitanata punta sull'industria del tempo libero per rilanciare  
l'economia*

\*\*\*\*\*

Sono passati sette anni dalla legge n. 1 del 2002 con cui il Governo delegava alle Regioni il compito di istituire i sistemi turistici locali. Fino ad ora in Puglia nulla è stato fatto in questo senso ma la Capitanata si sta attivando per istituirne due. Per riconoscerli la Regione ha tempo fino al 31 ottobre. I sistemi turistici locali sono stati oggetto di una giornata di studi organizzata dall'amministrazione provinciale di Foggia, durante la quale operatori ed esperti arrivati da tutta Italia, hanno fornito spunti interessanti partendo dalle esperienze portate avanti in altre zone del Paese.

Il sistema turistico che più funziona, per citare un esempio, è quello del Lago di Garda, come sottolineato da Giuliano Turcato, esperto in marketing turistico e di trasporti. Proprio nei trasporti e nelle infrastrutture si annida il problema principale del mancato decollo del turismo in Capitanata. L'aeroporto Gino Lisa resta uno dei punti di debolezza del nostro sistema turistico. Bisognerebbe sfruttarlo di più e meglio, così come sembrano ancora di là da venire le famose "autostrade del mare", il sistema interconnesso di percorribilità delle acque antistanti le coste del Gargano. A tutto ciò si aggiunge il gap formativo di accoglienza e di ospitalità, che contribuisce a far oscillare in negativo la bilancia delle presenze di qualità sul territorio provinciale.

*"Le bellezze naturali non giustificano una gestione passiva del territorio", ha detto al proposito Eugenio Magnani, direttore generale dell'Enit (l'Ente nazionale del turismo) che, raccontando un aneddoto comparso sul New York Times, ha fatto capire come con la passione si riesca anche a convincere un americano amante del caffè a prendere*

**Sergio DE NICOLA**  
*Giornalista*  
*Direttore Responsabile*  
*Periodico Quadrimestrale on line*  
*ODCEC Foggia*

un aereo e a dirigersi fino a Roma per degustare il mitico caffè Eustacchio.

Un esempio estremo che la dice lunga sulla necessità per il nostro territorio di dotarsi di un marchio che sia allo stesso tempo indice di qualità e di identità. Le prime risposte comunque arriveranno nei prossimi mesi, quando si tratterà il bilancio della stagione estiva e si confronteranno i dati delle presenze annuali (ottobre 2008-ottobre 2009) sugli aerei partiti da e per Foggia. Intanto, c'è da registrare in positivo la ripresa dei voli da e per Roma Fiumicino, grazie alla compagnia Skybridge, in grado di assicurare un doppio volo giornaliero, con orari concepiti finalmente per soddisfare l'utenza, penalizzata in precedenza dai collegamenti effettuati da MyAir.

Questa volta sia le partenze per Roma (6.30 e 17.30) che quelle per Foggia (8.45 e 19.15) rispondono all'esigenza diffusa di avere voli che consentano di sbrigare affari in giornata o di proseguire in coincidenza con altri voli. La comodità di arrivare a Fiumicino (l'unico, vero hub italiano) al mattino presto equivale a poter scegliere tra 140 voli per l'Europa e per il mondo. La sfida per la Capitanata e per gli operatori turistici locali sta allora proprio nella capacità di intercettare passeggeri dall'Europa e dal mondo per "dirottarli" sul Gargano e sulle altre mete interessanti del nord della Puglia. L'aeroporto in sostanza può far uscire dall'isolamento la nostra provincia, ma solo se inteso non solo come punto di partenza per i foggiani diretti in Italia e all'estero, ma soprattutto come punto di arrivo per i passeggeri che da Torino, Milano, Palermo e Roma (e dunque da tutto il mondo) abbiano intenzione di soggiornare da queste parti. Qui sta il significato dell'investimento di Aeroporti di Puglia e della Regione, che hanno destinato nove milioni di euro di contributi alle compagnie che per cinque anni garantiranno la continuità dei voli da e per Foggia. Cinque anni non sono tanti ma nemmeno pochi per indurre gli operatori e gli addetti ai lavori ad avviare i necessari contatti con le agenzie, i tour operator e tutti i soggetti interessati a sviluppare un traffico turistico sfruttando le peculiarità del territorio.

Non solo bellezza naturalistica e paesaggistica, dunque, ma valore aggiunto che può arrivare dal turismo religioso, garantito dai siti di San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e dal circuito delle Abbazie e dei monasteri, e da altre forme di organizzazione del tempo libero (ecoturismo, cicloturismo, orienteering, escursionismo estremo

**Sergio DE NICOLA**  
*Giornalista*  
*Direttore Responsabile*  
*Periodico Quadrimestrale on line*  
*ODCEC Foggia*

e via dicendo), magari più di nicchia ma certamente capaci di contribuire alla tante decantata necessità di destagionalizzare, ossia di portare turisti in tutti i periodi dell'anno.

Ogni opportunità può essere quella giusta per mettere in campo il proprio marchio e la propria voglia di costruire percorsi alternativi. Il nuovo "Pugliairbus" è una di queste. Il nuovo servizio, che assicura dal lunedì al sabato comodi collegamenti in pullman tra i tre aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi e Foggia) può diventare un altro canale per intercettare flussi turistici. I dati diffusi di recente da Aeroporti di Puglia sono confortanti per quanto riguarda l'aumento, nei primi cinque mesi dell'anno, del traffico passeggeri per la Puglia, con un più 9.5% registrato dallo scalo di Bari ed un più 3.8% da quello salentino di Brindisi. I due aeroporti pugliesi (per i dati di Foggia bisognerà attendere appunto il prossimo mese di ottobre) hanno totalizzato da soli quasi un milione e mezzo di passeggeri, a cui bisognerà aggiungere tutti quelli che voleranno per la Puglia nei mesi estivi.

Dal cielo al mare. Mancano ormai solo poche settimane all'inaugurazione del porto turistico di Rodi Garganico. Facilmente raggiungibile grazie al casello autostradale di Poggio Imperiale sulla A14 ed ai collegamenti delle Ferrovie del Gargano e dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, il Marina di Rodi vanta ad oggi il primato di porto turistico italiano più vicino alla Croazia: l'isola di Pelagosa è distante appena 30 miglia, Lastovo e Korcula a poco più del doppio. L'approdo è dotato di 320 posti barca, per natanti che possono raggiungere anche i 40 metri di lunghezza, mentre il primo "IBS yachting point" in Adriatico assicurerà per tutto l'anno servizi di assistenza meccanica ed elettronica, oltre a tutte le manutenzioni necessarie per barche a vela ed a motore. Nel nuovissimo molo turistico c'è spazio anche per i servizi di rifornimento carburanti, di videosorveglianza e di guardiania. Il porto è stato concepito anche come luogo di svago e di intrattenimento a terra: negozi, bar, ristoranti ospiteranno eventi e spettacoli, mentre info-points e piccoli uffici organizzeranno dal porto escursioni turistiche nel Parco Nazionale del Gargano, nella Riserva Marina delle Tremiti, nelle località religiose o di forte attrazione artistica.

A Vieste invece le cose vanno a rilento, per via di un contenzioso apertosi tra le due società di imprese che hanno partecipato all'appalto per la gestione del porto. Nonostante pronto da tempo, il primo lotto

**Sergio DE NICOLA**  
*Giornalista*  
*Direttore Responsabile*  
*Periodico Quadrimestrale on line*  
*ODCEC Foggia*

funzionale (tra l'altro sequestrato dalla guardia di finanza perché non a norma per la depurazione e lo sversamento in mare delle acque meteoriche) non entra ancora in attività. Sarà la sentenza del Consiglio di Stato a fare chiarezza, indicando chi tra le due società, la Cidonio Spa di Roma (la stessa che ha realizzato il porto di Rodi) o la Cala de' Medici (la società che ha presentato e vinto il ricorso al Tar) dovrà gestire il porto turistico di Vieste, infrastruttura vitale per l'economia di Capitanata.



PERIODICO QUADRIMESTRALE *on line*

---

ODCEC FOGGIA

# Interventi

## **Disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie per “obiettiva incertezza normativa”**

Con due sentenze pronunciate a breve distanza (Cass., 28 novembre 2007, n.24670; Cass., 21 marzo 2008, n.7765), la Corte di cassazione ha inaugurato un indirizzo profondamente innovativo della problematica relativa alla disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie per “obiettive condizioni di incertezza normativa”. Si tratta di pronunce tipicamente dottrinali, che – in termini analoghi – delineano una nuova ricostruzione teorica dell’istituto e pongono nuovi principi sulla definizione dei soggetti titolari del potere di accertamento della stessa situazione di incertezza. Il potere di disapplicare le sanzioni tributarie per “obiettiva” incertezza normativa è disciplinato da diverse fonti legislative, di carattere sia processuale, sia sostanziale.

- a) Riguardo alle fonti di diritto sostanziale, l’art.6, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 statuisce che “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
- b) Ugualmente, l’art.10, 3° comma, della L.27 luglio 2000, n.212 (“Statuto dei diritti del contribuente”) stabilisce che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria”.
- c) Sul versante della normazione processuale, l’art.8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 reca una disposizione che riproduce l’art. 39 bis del precedente D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, per cui “ La Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.

Questa normativa ha posto, in sostanza, due problemi interpretativi. Anzitutto, emerge la questione relativa alla definizione del presupposto di fatto cui queste disposizioni riconducono l’esercizio

del potere di disapplicare le sanzioni amministrative tributarie (cioè, la sussistenza di una obiettiva incertezza della legge); in secondo luogo, si pone il problema della individuazione dei soggetti abilitati ad accertare tale situazione di fatto, e dunque a produrre la disapplicazione delle norme sanzionatorie. Riguardo al primo aspetto, emergono problemi di notevole rilievo. Infatti, il carattere “obiettivamente incerto” di una norma rappresenta, nella sua stessa definizione, una concettualizzazione contraddittoria: l’incertezza, propriamente, è condizione psichica del soggetto della conoscenza, è di per sé inerente alla soggettività e dunque non è ascrivibile ad una percezione “oggettiva”, propria – cioè – della totalità dei soggetti dell’ordinamento.

La dottrina tributaristica, in modo unanime, ha trattato il tema della disapplicazione delle sanzioni tributarie per oggettiva incertezza normativa riconducendo l’istituto nell’ambito di operatività del principio generale della scusabilità dell’ignoranza di diritto incolpevole (sul punto, M. Logozzo, Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni, in F. Tesauro, Il processo tributario, 1998, 153 ss.). Ed in questo ambito è stata chiarita la *ratio* di questo istituto. Nell’adempimento degli obblighi correlati al dovere costituzionale di contribuire alle spese pubbliche (art.53 Cost.), il contribuente deve necessariamente interpretare le disposizioni delle leggi tributarie. Si tratta di un’attività notoriamente molto difficoltosa, che deriva dalla enorme quantità delle disposizioni stesse, dal loro eccessivo tecnicismo, dalla loro collocazione in leggi che non sempre hanno natura tributaria. Data questa difficoltà interpretativa della legge tributaria, la norma sulla inapplicabilità delle sanzioni amministrative è stata esattamente ricondotta al dovere del legislatore di produrre normative chiare, comprensibili. Si tratta di un dovere che discende dai principi della Costituzione, che –vent’anni or sono – la Corte costituzionale richiamò in una “storica” pronuncia (Corte cost., 24 marzo 1988, n.364) con cui stabilì che l’ignoranza della legge penale non scusa, a meno che si tratti di “ignoranza inevitabile”. L’esimente della obiettiva incertezza della legge tributaria viene, dunque, ricondotta al principio di scusabilità dell’errore di diritto incolpevole. Naturalmente, in questo quadro, l’incertezza normativa può costituire un fattore di scusabilità solo nel caso in cui il

contribuente ha agito senza la consapevolezza di violare la legge, nell'ignoranza del suo contenuto e nella impossibilità di accedervi. La scusabilità della violazione per obiettiva incertezza normativa, dunque, presuppone la buona fede del soggetto. In questa prospettiva, l'inevitabile riferimento alla buona fede del contribuente consente di configurare una consistenza oggettiva dell'incertezza della norma tributaria.

Dal canto suo, la giurisprudenza ha contribuito alla formazione di questo indirizzo, precisando le condizioni tipiche che consentono un apprezzamento della buona fede. In sostanza, tale apprezzamento è stato standardizzato attraverso il riferimento a parametri oggettivi, a situazioni obiettivamente verificabili, il cui accertamento determina l'incolpevolezza dell'ignoranza della norma –e, quindi, la sua scusabilità. Si tratta di situazioni standard, di cause sintomatiche dell'incertezza oggettiva, che possono essere così sinteticamente indicate:

- a) ambiguità della norma violata (che può essere intesa anche come riferita all'arco temporale della sua applicazione)
- b) novità legislative generanti difformità interpretative
- c) concomitanza con l'emanazione di norme di interpretazione autentica
- d) presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti
- e) contraddittorietà (o mancanza) di informazioni amministrative
- f) contraddittorietà (o mancanza) di prassi amministrative.

Sulla scia della giurisprudenza, la dottrina tributaristica ha ritenuto, dunque, che l'incertezza normativa obiettiva, quale presupposto della disapplicazione delle sanzioni amministrative, possa essere rilevata allorquando si verifichi una delle situazioni elencate.

A questa ricostruzione si collega il secondo importante profilo della questione, relativo alla titolarità del potere di accertamento della situazione oggettiva di incertezza della norma tributaria. Al riguardo, bisogna considerare l'art.8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in base al quale, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza, , “la Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie”. Il potere in questione, dunque, spetta anzitutto al giudice tributario. Secondo la dottrina prevalente, è escluso che l'accertamento

dell'incertezza della norma tributaria possa essere oggetto del giudizio di legittimità, in Cassazione. Questa esclusione deriva dal modo in cui è stato ricostruito l'istituto: dato che le situazioni di incertezza normativa tributaria acquisiscono consistenza oggettiva in relazione alla sussistenza dei fatti causali che denotano la buona fede del contribuente, l'accertamento di esse riguarda un apprezzamento di fatto che – in quanto tale – esula dalla funzione della Corte di cassazione.

Oltre che al giudice tributario, il potere di disapplicazione delle sanzioni viene pacificamente riconosciuto anche all'amministrazione finanziaria. Questo riconoscimento è basato sulla considerazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 (riforma delle sanzioni tributarie non penali) che, all'art.6, 2° comma, ribadisce la non punibilità dell'autore della violazione quando questa è prodotta da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione" delle disposizioni cui si riferiscono. Da questa disposizione, s'è ricavata la norma per cui, nei casi in cui possa accertarsi l'incertezza oggettiva della norma tributaria, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di disapplicare le sanzioni amministrative.

Il nuovo indirizzo della Corte di cassazione rappresenta una notevole svolta in questa materia. Nelle due sentenze citate inizialmente, la Corte presenta una prospettazione radicalmente diversa dell'incertezza oggettiva che ha delle decisive implicazioni sul piano dell'identificazione dei soggetti abilitati ad accertarla dichiarando l'inapplicabilità delle sanzioni.

Riguardo alla configurazione dell'incertezza normativa oggettiva, la Cassazione confuta l'impostazione corrente. Questa, come si è detto, è costruita secondo un'ottica soggettivista: l'incertezza oggettiva è, cioè, condizione del soggetto che, in buona fede, non realizza il significato normativo di una disposizione, la cui oggettività è riportata a situazioni standardizzate, qualificate come cause sintomatiche dello stato di incertezza.

L'istituto della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, in questo quadro, è assunto quale espressione del principio generale della scusabilità dell'ignoranza di diritto inevitabile.

La Corte smonta questa impostazione. Logicamente - si afferma - l'incertezza normativa oggettiva non è riducibile alla figura dell'errore

scusabile. Essa, per essere appunto “oggettiva”, rappresenta una situazione di indeterminatezza, di assenza di significato univoco, non è una forma di ignoranza di ciò che è dato, ma il connotato di enunciati linguistici ( le disposizioni di legge tributaria) privi di significazione sicura. “L’incertezza normativa oggettiva” è ,dunque, depurata da inflessioni soggettivistiche, e costituita come situazione giuridica oggettiva, data dalla obiettiva assenza di una significazione univoca di un testo normativo. A questo proposito, la Cassazione richiama “ l’inevitabile equivocità del codice linguistico”, che può essere superata “solo riconoscendo che esso ha natura convenzionale”, nel senso che può aversi certezza sui significati linguistici ( e quindi anche del linguaggio del legislatore) solo se vi è accordo sul significato da attribuire alle parole che formano la comunicazione. In altri termini, la certezza del significato di una proposizione normativa riguarda l’esistenza di un uso comune della proposizione stessa, cioè di una convenzione sulla significazione di un testo tra i soggetti della comunicazione. In questo quadro concettuale ( in cui può riconoscersi l’influenza degli orientamenti dell’epistemologia convenzionalistica contemporanea), l’incertezza normativa oggettiva si configura non come soggettiva, scusabile, impossibilità di accedere al significato “vero” di una disposizione normativa, bensì come situazione oggettiva coincidente, come dice la Corte, “ col risultato inevitabilmente equivoco dell’interpretazione normativa”. In conseguenza di ciò-afferma la Cassazione - l’unico soggetto dell’ordinamento abilitato a dichiarare questa situazione di indeterminatezza di significato normativo univoco è il giudice. E’, infatti, solo il giudice che – data la sua funzione istituzionale - può creare certezza intorno alla sussistenza di una tale situazione giuridica oggettiva. L’accertamento di essa esula totalmente dal potere amministrativo. L’amministrazione finanziaria opera continuamente individuando le norme e dando attuazione ad esse, ed il dovere d’ufficio impone ad essa la definizione del rapporto amministrativo: un ufficio tributario non potrà mai disapplicare le sanzioni di propria iniziativa, in quanto dovrà sempre applicare le norme che ha il dovere di individuare. Potrà esservi errore, ma non potrà mai esservi dichiarazione di incertezza. Tale dichiarazione – e la conseguente dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie- dunque, competono esclusivamente al

giudice. Primariamente al giudice tributario, ma possono altresì formare oggetto del giudizio di legittimità in Cassazione dato che il giudizio sull'incertezza non concerne l'esame del fatto (come sostiene la dottrina prevalente), ma riguarda puramente l'interpretazione della legge.

Il nuovo orientamento della Cassazione, dunque, prospetta una nuova configurazione dell'incertezza normativa oggettiva e, su tale base, afferma la competenza esclusiva del giudice ( di merito ed anche di legittimità) al relativo accertamento.

Le reazioni della dottrina non si sono fatte attendere molto: esse mostrano un atteggiamento critico, che però appare fuori centro, poco convincente (si vedano le osservazioni di Cissello, *Obiettive condizioni di incertezza e potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie*, in *Fisco*, 2007, 46, 2, 6101). In primo luogo, la critica si è focalizzata sulla valutazione negativa degli effetti che si riconducono al nuovo indirizzo. Questo, in sostanza, produrrebbe inconvenienti, sia rispetto all'efficienza dell'amministrazione finanziaria, sia rispetto al contribuente. Infatti, l'inibizione del potere di disapplicazione delle sanzioni da parte degli uffici finanziari potrebbe dar luogo ad un incremento del contenzioso relativo alle sanzioni stesse, con dispendio di tempo e di denaro da entrambe le parti. Si tratta di un profilo di critica che è, a ben vedere, insostenibile. In generale, può osservarsi che la valutazione critica di qualsiasi pronuncia giurisdizionale non può logicamente fondarsi su una supposta negatività degli effetti ad essa ascrivibili. Ma, a parte questa considerazione metodologica, volendo rimanere su un piano di analisi di economia del diritto, si può giungere a conclusioni esattamente opposte. Infatti, se l'amministrazione finanziaria dovesse essa stessa procedere all'accertamento dell'incertezza oggettiva della legge tributaria, si può ragionevolmente ipotizzare un carico di lavoro dal peso bloccante l'efficienza degli uffici tributari.

In secondo luogo, si è affermato che le decisioni della Cassazione potrebbero avere l'effetto di deresponsabilizzare i funzionari delle Entrate, i quali sarebbero inclini ad irrogare sanzioni anche nei casi in cui gli estremi dell'obiettiva incertezza sono "evidenti". Non è chiara l'idea di una oggettività "evidente" ( che pare alludere ad oggettività non evidenti ). Piuttosto, l'ipotesi della deresponsabilizzazione è

incomprensibile. Si può, al contrario, ragionevolmente supporre che i funzionari della amministrazione finanziaria abbiano una scarsa ( o nulla) propensione ad impegnarsi in operazioni interpretative al fine di rinunciare alle sanzioni tributarie. La realtà operativa si presenta in termini esattamente inversi: ci si può chiedere quale ufficio finanziario si assuma la responsabilità di disapplicare una sanzione in base ad un proprio dichiarato accertamento del carattere “ obiettivamente” incerto della norma tributaria. In senso contrario, è stata richiamata una circolare ministeriale (n.180/E del 10 luglio 1998) che reca una interpretazione ufficiale della legge in base alla quale il potere di disapplicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa è attribuito, oltre che al giudice tributario, anche agli uffici. Sennonché, si tratta di norme interne che, non a caso, sono state in pratica totalmente disattese: quale funzionario si assume la responsabilità di disapplicare la sanzione, dichiarando “ oggettivamente incerta” la legge tributaria ? Verosimilmente, nessuno. In realtà, può accadere che l’amministrazione centrale disponga la disapplicazione di una sanzione in seguito ad una pronuncia di un giudice ( italiano o comunitario) che dichiara la situazione di obiettiva incertezza. Ma è chiaro che si tratta di una vicenda diversa. La decisione amministrativa, infatti, avrebbe un valore puramente ricognitivo di una decisione data in sede giurisdizionale.

Da ultimo, si è affermato – in sede dottrinale – il potere di disapplicazione delle sanzioni in questione della amministrazione finanziaria, riportando questo nell’ambito della autotutela amministrativa. Si tratta di un uso sorprendentemente improprio di concetti giuridici, sul quale è inutile soffermarsi.

In conclusione, il nuovo orientamento del giudice di legittimità appare molto interessante per le implicazioni teoriche che vi possono essere lette e per i principi da esso stabiliti sul potere di accertamento della “ obiettiva incertezza” della legge tributaria.

## **Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche. Dalla logica “giuridico-formale” a quella “aziendale”**

---

**SOMMARIO:** **1.** Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e il “principio di distinzione” delle competenze — **2.** Orientare i comportamenti — **3.** Riconoscere incentivi monetari — **4.** Decidere sulle progressioni di carriera — **5.** Fare emergere punti di forza e di debolezza del dirigente valutato — **6.** Conclusioni

---

### **1. Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e il “principio di distinzione” delle competenze**

Il Legislatore della riforma prevede che tutte le amministrazioni pubbliche – nell’esercizio della loro autonomia – si dotino di un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali (art. 1, D.Lgs. 286/99). La previsione del Legislatore si giustifica alla luce del “principio di distinzione” delle competenze tra organi politici e organi tecnici introdotto, per la prima volta, con la L. 142/90 nel contesto delle autonomie locali e, successivamente, esteso a tutti i “rami” della Pubblica amministrazione con il D.Lgs. 29/93. Com’è noto, con tale principio si chiariscono finalmente le responsabilità degli organi politici e quelle dei dirigenti: i primi sono i “depositari” della volontà popolare e, in quanto tali, devono interpretare i bisogni collettivi, traducendoli in obiettivi da realizzare secondo un predefinito ordine di priorità; i secondi devono conseguire gli obiettivi assegnati loro dai politici, esercitando il potere di gestione di cui sono titolari. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 29/93, la gestione delle aziende pubbliche diventa competenza esclusiva dei dirigenti, mentre agli organi politici spettano poteri di indirizzo e controllo sull’operato dei primi. Il potere di controllo, in particolare, viene esercitato anche attraverso la valutazione delle prestazioni dirigenziali. Si ricorda che dagli esiti di tale valutazione dipende il conferimento degli incarichi dirigenziali e la loro successiva conferma o revoca.

Il principio di distinzione si atteggia in modo particolare nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche. Si ricorda che – nel periodo precedente la riforma dell’“aziendalizzazione” – gli organi posti al vertice delle Usl sono di natura politica e tecnica. Nello stesso periodo, gli ospedali non hanno propri organi, dal momento che “gli stabilimenti ospedalieri” costituiscono ripartizioni organizzative di Usl. All’interno delle Unità sanitarie locali, in particolare, si registra la presenza di un organo di indirizzo (assemblea generale poi sostituita dal consiglio comunale o dall’assemblea sovra-comunale) e di un organo esecutivo (comitato di gestione e suo presidente) che sono espressione della volontà politica dei comuni (singoli o associati) e delle comunità montane appartenenti al comprensorio in cui l’Usl stessa opera. Sono previsti, inoltre, due organi dirigenziali, la direzione sanitaria e quella amministrativa. Tale assetto di *governance* attribuisce un forte potere agli organi politici in precedenza richiamati, che possono esercitare la loro influenza sulle operazioni di gestione delle Usl (e dei loro presidi ospedalieri).

Nel periodo *post* riforma, il sistema di *governance* delle Usl (*rectius* Aziende Usl) si caratterizza, invece, per la presenza al vertice di un organo monocratico di natura dirigenziale, ovvero il direttore generale. Egli assume la responsabilità dell’intera gestione aziendale e si avvale della collaborazione di due dirigenti apicali, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, che provvede lui stesso a nominare<sup>1</sup>. Nello stesso periodo, “vedono la luce” le Aziende ospedaliere, in virtù del processo di “emancipazione” giuridica di numerosi presidi ospedalieri dalle Usl di appartenenza. Anche nelle Aziende ospedaliere un direttore generale – coadiuvato da un direttore amministrativo e sanitario – si pone al vertice aziendale.

È agevole evidenziare come, nel periodo *post* riforma, gli organi politici si collochino al di fuori delle Aziende Usl e ospedaliere. Ciò al fine di “sottrarre” – il più possibile – la gestione di tali aziende all’influenza della “politica”. Tali organi sono, innanzitutto, quelli regionali. Si ricorda che il SSN si va sempre più configurando come

---

<sup>1</sup> In alcuni casi è possibile ritrovare, nell’ambito dell’alta direzione, anche la figura del direttore sociale che collabora con il direttore generale ai fini della gestione e dell’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

un sistema composto da tanti *sub*-sistemi regionali. Le singole regioni vedono ampliare – rispetto al passato – i loro spazi di autonomia decisionale, potendo incidere in maniera più sostanziale sul processo di erogazione dei servizi destinati a soddisfare il bisogno di salute dei cittadini. In particolare, alle regioni spetta, tra l'altro, nominare e revocare i direttori generali delle Usl e delle Aziende ospedaliere pubbliche che – di fatto – si configurano come “aziende della regione”.


Anche gli organi politici comunali (in particolare, i sindaci) possono influenzare il processo di erogazione dei servizi sanitari, benché in misura decisamente inferiore rispetto al periodo *ante* riforma. Si consideri, infatti, che i sindaci assumono poteri consultivi, propositivi e di vigilanza nei confronti dell'operato delle aziende sanitarie pubbliche. Si pensi, ad esempio, che le regioni – prima di confermare i direttori generali – devono richiedere il parere dei sindaci (o della conferenza dei sindaci) – nel caso di Aziende Usl – o delle “conferenze permanenti per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale” (cui fanno parte sempre i sindaci), se si tratta di Aziende ospedaliere (art. 3-*bis*, comma 6, D.Lgs. 229/99). Si consideri, inoltre, che – a seconda dei casi – i sindaci (conferenza dei sindaci) o la “conferenza permanente” possono richiedere alla regione di revocare i direttori generali delle aziende sanitarie, se si verificano particolari inadempienze (art. 3-*bis*, comma 7, D.Lgs. 229/99).

In definitiva, nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche il principio di distinzione si realizza, portando gli organi politici al di fuori di tali aziende. Gli organi in parola esercitano – in vario modo – i loro poteri di indirizzo e controllo dell'operato dei dirigenti. In particolare, gli organi regionali nominano, revocano e confermano i direttori generali. Questi ultimi, successivamente, esercitano i loro poteri di gestione anche attraverso l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali (professionali o di struttura) al personale dipendente che possiede la qualifica di “dirigente”. Il personale titolare di incarichi di struttura, in particolare, è responsabile della gestione delle unità organizzative a lui affidate ed è soggetto all'autorità formale dei *manager* che compongono il vertice strategico i quali, «... essendo anche responsabili “giuridici e amministrativi”,

possono avocare a se gli atti di competenza dei dirigenti subordinati»<sup>2</sup>. Si noti, infine, che i dirigenti *professional* non hanno responsabilità gestionali.

La Figura successiva evidenzia come si atteggia il principio di distinzione nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche.

**Figura 1 – Il principio di distinzione nel contesto delle aziende sanitarie pubbliche**



Nel presente lavoro, si analizzano le finalità del sistema di valutazione dei “meriti” del personale dirigente. Si ricorda come quest’ultimo rappresenti una quota significativa (20% circa)<sup>3</sup> di tutto il personale dipendente delle aziende sanitarie e sia titolare,

<sup>2</sup> M. PAOLONI, F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 273.

<sup>3</sup> Si fa riferimento a tutti i dirigenti, sia a quelli del ruolo “sanitario” sia ai dirigenti del ruolo “tecnico”, “professionale” e “amministrativo”.

principalmente, di incarichi professionali. Si consideri che – nel 2007 – il 73% circa dei dirigenti (a tempo indeterminato)<sup>4</sup> è responsabile di attività professionali. I dirigenti in parola sono soprattutto medici (64% circa di tutti i dirigenti a tempo indeterminato)<sup>5</sup>.

Nei paragrafi successivi, si entra nel vivo della discussione sui possibili scopi del sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti che assumono qualifica dirigenziale.

## **2. Orientare i comportamenti**

Le finalità del sistema di valutazione sono molteplici. Il sistema in parola, innanzitutto, ha un fine generale che si ricollega alla natura del sistema. Com'è noto, la valutazione delle prestazioni dirigenziali rientra fra i “meccanismi operativi” (sistemi di gestione del personale, sistemi di pianificazione e controllo e sistemi informativi). Questi ultimi si propongono di allineare gli obiettivi di ciascun dipendente a quelli aziendali<sup>6</sup>. I meccanismi operativi consentono, in particolare, di fronteggiare l’“entropia organizzativa” interna all’azienda<sup>7</sup>, orientando i comportamenti dei dipendenti.

Il sistema di valutazione presenta, inoltre, alcuni scopi particolari che discendono dal fine generale. Ma di ciò si dirà meglio nei paragrafi successivi.

## **3. Riconoscere incentivi monetari**

Il meccanismo della valutazione delle prestazioni costituisce uno strumento per attuare politiche retributive incentivanti. In tal caso, gli

---

<sup>4</sup> I dirigenti a tempo determinato corrispondono allo 0,3% circa di tutto il personale dipendente.

<sup>5</sup> Sono ricompresi tra i “medici” anche i veterinari e gli odontoiatri.

<sup>6</sup> Sui sistemi operativi si veda, tra gli altri, G. AIROLDI, *I sistemi operativi*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 4-6.

<sup>7</sup> N. ANGIOLA, *Corporate governance e impresa familiare*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 8; T. ONESTI, *L'efficienza nell'impresa privata e ruolo del management: alcune considerazioni critiche*, in Atti del XXV Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti, Edizioni Buffetti, Roma, 1986, p. 44; G. ZANDA, *Nuovi modelli di organizzazione. Il superamento dello schema line-staff*, Cedam, Padova, 1979, p. 3.

esiti del processo di valutazione costituiscono la base informativa per erogare la c.d. “retribuzione di risultato”. Il riconoscimento degli incentivi monetari è un modo per mettere in risalto agli occhi del dirigente le finalità aziendali, rendendo vantaggioso il conseguimento delle stesse<sup>8</sup>. Gli incentivi dovrebbero, pertanto, fungere da stimolo al conseguimento degli obiettivi aziendali. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che – nella realtà concreta – la retribuzione di risultato può non essere in grado di orientare i comportamenti del personale, per una serie di ragioni. Come sottolineano l’Anthony e lo Young, «Gli incentivi economici tendenzialmente hanno minor presa sui professionisti, in quanto questi o considerano adeguato il proprio attuale compenso, oppure traggono soddisfazione principalmente dal proprio lavoro. Per dirla con le parole di Thoreau, i professionisti “marciano al ritmo di un altro tamburo”»<sup>9</sup>.

Ciò non significa, tuttavia, che gli incentivi monetari siano inutili. Anzi, l’incentivo monetario – come sottolinea il Valotti – ha «... un forte valore simbolico e dovrebbe trasmettere agli individui il

---

<sup>8</sup> Il Barnard sottolinea l’importanza di offrire ai dipendenti “ricompense” che siano in linea con i “contributi” che questi ultimi sono in grado di dare all’azienda. Se le ricompense non sono adeguate, viene messo a rischio il funzionamento aziendale. Scrive, sul punto, l’Autore: «Le soddisfazioni nette che inducono un uomo a contribuire con i suoi sforzi ad un’organizzazione derivano dal confronto fra i vantaggi positivi e gli svantaggi che questa comporta. Ne segue che un vantaggio netto può essere aumentato o uno svantaggio negativo reso positivo sia aumentando il numero o la forza degli stimoli positivi sia riducendo il numero o la forza degli svantaggi. Spesso accade che i vantaggi positivi siano pochi e di scarso peso, ma che anche i sacrifici relativi siano trascurabili cosicché c’è forte vantaggio netto. Molte organizzazioni “sociali” sono in grado di esistere in queste condizioni. Viceversa, quando gli oneri implicati sono numerosi o pesanti, i vantaggi positivi che stanno loro a fronte devono essere o numerosi o molto rilevanti. Dunque, dal punto di vista dell’organizzazione che ha bisogno o che cerca contributi dagli individui, il problema di efficaci incentivi può essere o un problema di trovare incentivi positivi o un problema di ridurre o eliminare incentivi negativi o gravami. Per esempio l’occupazione può essere resa piacevole sia riducendo il lavoro richiesto – diciamo accorciando le ore e fornendo strumenti o energia, cioè rendendo meno onerose le condizioni di impiego – o aumentando gli incentivi positivi, quali le paghe». C.J. BARNARD, *Le funzioni del dirigente. Organizzazione e direzione*, Utet, Torino, 1948, p. 130.

<sup>9</sup> R.N. ANTHONY, D.W. YOUNG, *Non profit. Il controllo di gestione*, McGraw-Hill, Milano, 2002, p. 46.

senso delle priorità e dei valori guida dell'ente. Così, un utilizzo evoluto degli incentivi può rappresentare una leva fondamentale per affermare una concezione meritocratica, per orientare effettivamente ai risultati, per sviluppare una maggiore propensione al rischio e all'assunzione di responsabilità, per promuovere e sostenere l'innovazione, ecc.»<sup>10</sup>. Si consideri, a tal proposito, che la retribuzione concorre a definire lo *status* del dipendente<sup>11</sup>. Pertanto, eventuali differenze retributive – anche minime – che possano emergere tra colleghi, a seguito dell'erogazione di incentivi monetari sulla base del merito, producono effetti assai rilevanti sui livelli di soddisfazione dei singoli, più di quanto possa fare un aumento generalizzato dello stipendio. A ben vedere, un incremento indistinto dei compensi connesso alla distribuzione “a pioggia” degli incentivi monetari – senza tenere conto, in altri termini, del reale contributo individuale del dipendente – produce effetti negativi sul piano motivazionale. Come sottolineano il Blake e la Mouton, «La prima cosa da evitare sono gli

---

<sup>10</sup> G. VALOTTI, *Management pubblico. Temi per il cambiamento*, Egea, Milano, 2005, pp. 167-168. La Bergamaschi sottolinea che il sistema di valutazione e incentivazione consente, tra l'altro: «... un riorientamento dei comportamenti degli operatori e una focalizzazione degli stessi su aree di risultato ritenute prioritarie e strategiche per l'azienda e sugli aspetti più critici che l'organizzazione deve affrontare e risolvere; ... lo sviluppo professionale degli individui che, attraverso il sistema di valutazione, traggono informazioni utili al miglioramento delle proprie performance; una valorizzazione dei ruoli direzionali e una accentuazione della responsabilità su risultati, pur coerenti con le linee-guida e le scelte di fondo aziendali ... una modifica e un riorientamento della cultura e dei valori aziendali, che consente il passaggio da una forte attenzione agli aspetti formali dell'attività verso una focalizzazione sui risultati finali dell'azienda in termini di effettiva risposta ai bisogni dell'utente ...». M. BERGAMASCHI, *Il collegamento tra budget e sistema premiante nelle aziende sanitarie*, in G. CASATI (a cura di), *Programmazione e controllo di gestione nelle aziende sanitarie*, McGraw-Hill, Milano, 2000, pp. 213-214.

<sup>11</sup> Scrive sul punto il McGregor: «*The only contribution [wages, N.d.A.] can make to his satisfaction on the job is in terms of status differences resulting from wage differentials. (This, incidentally, is one of the reasons why small and apparently unimportant differences in wage rates can be the subject of so much heated dispute. The issue is not the pennies involved, but the fact that the status differences which they reflect are one of the few ways in which wages can result in need satisfaction in the job situation itself)*». D. MCGREGOR, *The Human Side of Enterprise*, McGraw-Hill, New York, 2006 annotated edition, p. 52.

aumenti di stipendio generalizzati, per trattare tutti allo stesso modo, partendo dal falso assunto che così “nessuno viene trattato ingiustamente”. Ma è vero l’esatto contrario. Perché in tal modo chi ha contribuito di più viene messo sullo stesso piano di chi ha contribuito di meno, ricevendo per il proprio apporto una ricompensa ben inferiore a quella di chi ha fatto il minimo»<sup>12</sup>.

È appena il caso di notare che il ricorso esclusivo al sistema di incentivazione monetaria per conseguire finalità motivazionali può essere dannoso per la stessa azienda, dal momento che crea nei dirigenti aspettative di retribuzione che l’azienda non è in grado di soddisfare a lungo andare. Il McGregor sottolinea che una politica basata esclusivamente sugli incentivi monetari produce come effetto richieste sempre maggiori di danaro da parte dei dipendenti<sup>13</sup>.

#### **4. Decidere sulle progressioni di carriera**

La valutazione delle prestazioni dirigenziali può essere funzionale all’assunzione di decisioni che riguardano le progressioni di carriera individuali. In tale circostanza, il meccanismo della valutazione costituisce – come osserva il Golzio – una leva per la “valorizzazione delle risorse umane”<sup>14</sup>. Il meccanismo in parola può costituire, pertanto, uno strumento di orientamento dei comportamenti dei dirigenti. Si ricorda che le progressioni di carriera costituiscono un fattore “motivante”, in grado realmente di innalzare i livelli di soddisfazione del personale. Occorre sottolineare, tuttavia, che le progressioni costituiscono una leva importante di orientamento dei

---

<sup>12</sup> R.R. BLAKE, J.S. MOUTON, *The Managerial Grid*, Gulf Publishing Company, Houston, 1964, trad. it.: *Leadership aziendale, il metodo Grid per uno stile ideale di direzione*, Etas Libri, Sonzogno, 1986, p. 174.

<sup>13</sup> «... if management continues to focus its attention on physiological needs, the mere provision of rewards is bound to be ineffective ... People will make insistent demands for more money under these conditions. It becomes more important than ever to buy the material goods and services which can provide limited satisfaction of the thwarted needs. Although money has only limited value in satisfying many higher-level needs, it can become the focus of interest if it is the only means available». D. MCGREGOR, *The Human Side of Enterprise*, cit., pp. 53-54.

<sup>14</sup> L. GOLZIO, *La valutazione del personale nelle banche*, in R. RUOZI (a cura di), *La gestione delle risorse umane nelle banche*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 323.

comportamenti individuali, unicamente nei casi in cui siano legate al merito e non solo a criteri di anzianità.

Ne deriva che gli effetti prodotti dal sistema di valutazione dipendono dalla capacità del *management* di valutare le prestazioni dei propri collaboratori anche ai fini delle progressioni di carriera. Tale aspetto non va trascurato, giacchè molto spesso i dirigenti-*manager* non possiedono competenze adeguate in materia di valutazione del personale. Se, da un lato, l'acquisizione delle competenze organizzative connesse alla valutazione delle prestazioni dei collaboratori non può avvenire in tempi brevi – mediante la semplice partecipazione a percorsi formativi che trattano temi di *management* – ma necessita di tempi medio-lunghi legati all'esigenza di doversi misurare con i problemi reali, dall'altro lato, non si può prescindere dallo sviluppo di tali competenze. Disporre di una buona dirigenza significa anche avere *manager* che sappiano valutare i propri collaboratori.

### **5. Fare emergere punti di forza e di debolezza del dirigente valutato**

Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali – ci ricorda lo Zanda – costituisce «... un valido strumento per migliorare continuamente la qualità dei capi e dei subordinati ... La valutazione ... è anche, e soprattutto, uno strumento di programmazione dei progressi che i “manager”, come singoli e come gruppo, dovrebbero realizzare in un determinato lasso temporale; essa è .... volta a favorire la qualificazione e lo “sviluppo” del personale mediante la scoperta e l'analisi dei suoi punti di forza e di debolezza, l'individuazione dei cambiamenti necessari a livello individuale e di gruppo e l'accertamento continuo dei progressi compiuti con il trascorrere del tempo»<sup>15</sup>. In tale circostanza, la valutazione svolge una “funzione di apprendimento” e il suo scopo è quello di «... dare informazioni ai professionisti, così che questi possano migliorare le

---

<sup>15</sup> G. ZANDA, *La valutazione dei dirigenti. Criteri per l'apprezzamento delle capacità dei manager*, cit., pp. 23-24.

loro competenze professionali»<sup>16</sup> e i loro comportamenti. In tal caso, la valutazione si aggancia al meccanismo della formazione. Si noti come quest'ultimo meccanismo assuma una rilevanza fondamentale nel contesto delle aziende sanitarie, giacché la creazione del valore dipende anche, e soprattutto, dalle competenze dei *professional*.

Se si volge, per un attimo, lo sguardo alla normativa e ai contratti collettivi nazionali di lavoro, si nota che le aziende sanitarie pubbliche possono ricorrere alla valutazione delle prestazioni per vari scopi e, in particolare, ai fini<sup>17</sup>:

- dell'erogazione della retribuzione di risultato a favore di tutti i dirigenti (*manager* e *professional*);
- della valutazione delle competenze tecniche e professionali acquisite da tutti i dirigenti;
- dell'assunzione di decisioni in merito a eventuali percorsi di carriera (di tipo gestionale o professionale) per i dirigenti neo-assunti, al termine dei primi 5 anni di servizio;
- del rinnovo dell'incarico o del conferimento di ulteriori incarichi (gestionali o professionali), anche di maggiore rilievo;
- della revoca dell'incarico;
- della giustificazione di eventuali ipotesi di recesso dal contratto di lavoro, nel caso si dimostri l'inettitudine del dirigente a svolgere l'incarico.

---

<sup>16</sup> C. DE PIETRO, *Gestire il personale nelle aziende sanitarie italiane. Contesto, politiche, strumenti*, McGraw-Hill, Milano, 2005, p. 304.

<sup>17</sup> Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: D.Lgs. 165/2001 (art. 21, comma 1; art. 26); D.Lgs. 254/2000 (art. 8, commi 1 e 2); D.Lgs. 286/99 (art. 1, commi 1 e 2, e art. 5); D.Lgs. 229/99 (art. 15, commi 1, 2, 4, 5 e 6; art. 15-ter, commi 1 e 3). Le disposizioni contrattuali della dirigenza "medico-veterinaria" (Area IV) sono le seguenti: artt. 6, 8, 9 e 10 del contratto siglato il 17/10/2008; artt. 20, 25-32 del contratto siglato il 3/11/2005; artt. 23, 26-29 del contratto siglato l'8/6/2000; artt. 36 e 51 del contratto siglato il 5/12/1996. I riferimenti contrattuali relativi alla dirigenza dei ruoli "sanitario", "tecnico", "professionale" e "amministrativo" (Area III) sono sostanzialmente analoghi a quelli della dirigenza medico-veterinaria.

## 6. Conclusioni

Un'ampia e autorevole dottrina evidenzia che non è facile coniugare in un unico strumento molteplici fini particolari. Si ritiene, infatti, che le scelte che attengono all'erogazione degli incentivi monetari, alle progressioni di carriera o allo sviluppo delle professionalità richiedano, non di rado, informazioni di diversa natura che devono essere adeguatamente gestite. Tali scelte, inoltre, potrebbero non essere ancorate ad uno stesso giudizio di valutazione. In tale ottica, si ritiene necessario adattare il sistema di valutazione alle singole finalità da perseguire. Come sottolinea il Del Vecchio, è sbagliato ritenere che: «... esistano un solo meccanismo e un solo momento di valutazione, un unico giudizio formalizzato il cui effettivo utilizzo rimane abbastanza indefinito». È altrettanto errato sostenere che dal sistema di valutazione: «... e cioè dai suoi risultati, discenderanno in via quasi automatica una serie di decisioni rilevanti per l'individuo». Secondo l'Autore, tale modo di intendere il sistema di valutazione è frutto di una concezione "burocratica" che «... privilegia gli strumenti e gli adempimenti rispetto alle finalità da perseguire»<sup>18</sup>.

Ne deriva che, dapprima, occorre interrogarsi sulle finalità del sistema di valutazione e, in particolare, è necessario chiedersi se il sistema in parola debba essere utilizzato «... prevalentemente a fini di sviluppo del personale piuttosto che a fini retributivi ...»<sup>19</sup>. Solo, in seguito, occorre identificare il tipo di informazioni che si rendono necessarie per formulare un giudizio di valutazione, le procedure da seguire, gli attori da coinvolgere, ecc<sup>20</sup>. Resta inteso, comunque, che

---

<sup>18</sup> M. DEL VECCHIO, C. DE PIETRO, *La valutazione del personale dirigente: una leva a disposizione delle aziende*, in E. ANESSI PESSINA, E. CANTÙ, *Rapporto OASI 2001. L'aziendalizzazione della sanità in Italia*, Egea, Milano, 2001, p. 570.

<sup>19</sup> G. VALOTTI, *La valutazione del personale negli enti locali: principi e metodologie*, Franco Angeli, Milano, 1996, p. 20.

<sup>20</sup> Scrive la Bergamaschi: «Stante l'elevata numerosità delle finalità cui risponde il sistema di valutazione ... è necessario che le aziende sanitarie in sede di progettazione e di attivazione del sistema esplicitino a priori ciò che intendono perseguire prioritariamente ... Di conseguenza, ancor prima di chiarire i criteri di valutazione e il metodo che si intende adottare, l'azienda deve definire se intende impostare un sistema di valutazione prevalentemente a fini di retribuzione economica o di valorizzazione e sviluppo del personale o, ancora, se intende con

non si deve mai «... perdere di vista l'esigenza di avere un quadro di ampio respiro delle finalità del sistema valutativo»<sup>21</sup>.

In molte realtà, la valutazione delle prestazioni viene vissuta principalmente come una fase della "procedura" che prevede l'erogazione di incentivi monetari. Si trascurano le finalità di sviluppo di carriera e professionale. Va osservato, inoltre, che in numerose aziende sanitarie il meccanismo della valutazione delle prestazioni viene visto principalmente come uno strumento sanzionatorio, piuttosto che di orientamento dei comportamenti individuali. In tali realtà, prevalgono ancora le logiche burocratico-formali.

Un'ampia e autorevole dottrina, tuttavia, ritiene che si debbano superare tali logiche e "sposare" quelle "aziendali". Il passaggio da un approccio burocratico-formale ad un approccio "aziendale" si fonda, a ben vedere, su una considerazione molto semplice, ma – purtroppo – non scontata, almeno nel contesto di numerose aziende pubbliche: gli individui che fanno parte dell'organizzazione sono "esseri umani" con propri bisogni da soddisfare. Ciò significa che l'azienda deve essere in grado di appagare i bisogni in "tensione" dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali. Solo così è possibile conseguire il duplice obiettivo di avere «... alti livelli di soddisfazione ed elevati indici di produttività»<sup>22</sup> del lavoro. È appena il caso di ricordare che il modello organizzativo burocratico-formale – di stampo weberiano – non tiene conto della natura umana degli individui, dal momento che li considera come semplici "ingranaggi" del processo produttivo<sup>23</sup>. Tale modello è in grado di assicurare buoni livelli di produttività del lavoro, se i dipendenti non hanno esigenze di ordine "superiore" da soddisfare (bisogni sociali, di stima e di autorealizzazione) e sono mossi, invece, da bisogni di rango

---

esso iniziare un processo di cambiamento culturale e organizzativo». M. BERGAMASCHI, *Il collegamento tra budget e sistema premiante nelle aziende sanitarie*, cit., p. 215.

<sup>21</sup> G. VALOTTI, *Management pubblico. Temi per il cambiamento*, cit., p. 164.

<sup>22</sup> G. ZANDA, *La valutazione dei dirigenti. Criteri per l'apprezzamento delle capacità dei manager*, cit., p. 80.

<sup>23</sup> Per approfondimenti sul modello burocratico-formale, si rimanda il lettore a N. ANGIOLA, *Percorsi di modernizzazione dell'azienda pubblica locale*, Esi, Napoli, 2008, pp. 34-36.

“inferiore” (bisogni fisiologici e bisogni di sicurezza). Il modello in parola, tuttavia, genera frustrazione nei dipendenti che ricercano nel lavoro la soddisfazione di bisogni sociali, di stima e autorealizzazione, dal momento che il sistema burocratico tende a “spersonalizzare” la gestione del personale e a porre enfasi sulle procedure piuttosto che sulle persone<sup>24</sup>.

In definitiva, la valutazione delle prestazioni – vista secondo l’ottica economico-aziendale – deve aiutare il personale dirigente a comprendere i propri limiti e a guidarlo nell’identificazione dei percorsi che contribuiscono a migliorare i propri comportamenti<sup>25</sup>. A ben vedere, ciò significa abbandonare la valenza “punitiva” tipica di un’impostazione burocratica<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Si riportano le parole del Normann: «La struttura organizzativa burocratica non favorisce lo sviluppo dell’individuo, offre scarse opportunità di iniziativa individuale». R. NORMANN, *Le condizioni di sviluppo dell’impresa*, Etas Libri, Milano, 1979, p. 115.

<sup>25</sup> Scrive al riguardo il Koontz: «*The effective managerial appraisal program should be constructive in the sense that it will help individuals to improve their abilities and work. The purpose of an appraisal, of course, is not only to determine how well an individual meets job requirements, as important as this is. It should do more. By pointing to his errors, weaknesses, or failure, it should provide him with a learning experience. And effective appraisal program will do this*». H. KOONTZ, *Appraising manager as manager*, McGraw-Hill, New York, 1971, p. 15.

<sup>26</sup> «In termini più concreti, e pienamente compatibili con le previsioni contrattuali, la valutazione aiuta il dirigente a comprendere meglio ciò che l’azienda gli richiede ... in questo quadro una valutazione non del tutto positiva non può e non deve assolutamente confondersi ... con un procedimento disciplinare: essa rappresenta un modo per segnalare l’esigenza di un riaggiustamento dei comportamenti o di un investimento (congiunto azienda operatore) in nuove o più elevate competenze». M. DEL VECCHIO, *La valutazione del personale: alcune riflessioni sull’esperienza delle aziende sanitarie pubbliche*, cit., p. 164.

**La compensazione dei crediti e dei debiti tributari maturati prima della dichiarazione di fallimento. Riflessioni a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente.**

---

SOMMARIO: **1.** Premessa — **2.1** Le modalità di estinzione delle obbligazioni previste dal nostro Ordinamento. Nozioni generali — **2.2.** L'impossibilità assoluta della prestazione non imputabile al debitore — **2.3.** La prescrizione — **2.4.** La novazione — **2.5.** La remissione — **2.6.** La confusione — **2.7** La compensazione — **3.** La compensazione nell'ambito delle procedure concorsuali — **4.** La compensazione dei crediti e dei debiti tributari nel corso del fallimento — **5.** Conclusioni. L'opportunità di impugnare il diniego all'istanza di rimborso

---

**1. Premessa.**

Di sovente capita che il curatore fallimentare chieda all'Amministrazione finanziaria il rimborso di crediti d'imposta maturati in capo al fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza. Altrettanto spesso, però, l'Amministrazione finanziaria risponde all'istanza di rimborso eccependo di essere a sua volta creditrice.

Quello che a prima vista potrebbe apparire come il più opportuno mezzo di estinzione delle obbligazioni in esame, ossia la compensazione, si rileva alla luce della disciplina vigente di dubbia e, quindi, inopportuna applicazione, soprattutto in considerazione della responsabilità del curatore fallimentare per i danni ingiustamente cagionati ai creditori concorsuali.

## **2.1. Le modalità di estinzione delle obbligazioni previste dal nostro Ordinamento. Nozioni generali.**

Il modo normale di estinzione delle obbligazioni è, come ben s'intende, l'adempimento realizzato con le modalità prescritte dalla volontà delle parti o dalla legge. Vi sono però altre numerose cause di estinzione del vincolo, di cui alcune di esse importano ugualmente la soddisfazione del creditore; al contrario di altre che, invece, lo lasciano insoddisfatto.

Le modalità di estinzione delle obbligazioni previste dal nostro Ordinamento giuridico sono: l'impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, la prescrizione, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione.

## **2.2. L'impossibilità assoluta della prestazione non imputabile al debitore.**

In senso lato, si può affermare che il debitore è inadempiente se non ha adempiuto con tutte le modalità previste dalla volontà delle parti o dalla legge.

Bisogna però distinguere due diverse situazioni di inadempimento:

- a) quella del debitore che, non avendo tempestivamente adempiuto l'obbligazione, non è più in grado di adempierla perché la prestazione è materialmente divenuta impossibile o perché è cessato ogni interesse del creditore di riceverla. In tale situazione si verifica, quindi, un vero e proprio **inadempimento assoluto**;
- b) quella del debitore che, pur non avendo tempestivamente adempiuto, è tuttavia in grado di adempiere ancora in quanto la prestazione continua ad essere possibile ed il creditore continua a conservare l'interesse a riceverla. Si tratta, più esattamente, di un semplice **ritardo nell'adempimento**, che viene infatti qualificato come **mora del debitore**.

Entrambe queste ipotesi di inadempimento comportano effetti differenti a seconda della parte **colpevole**.

Se, infatti, l'inadempimento assoluto o il ritardo è imputabile al debitore <sup>(1)</sup>, spetterà a lui sopportarne le conseguenze ed, in particolare, risarcire il danno che il creditore ha risentito a causa dell'inadempimento <sup>(2)</sup>. Qualora, invece, l'inadempimento non fosse imputabile al debitore, il creditore potrà continuare a pretendere il soddisfacimento del suo diritto (sempre se ancora possibile), ma non di certo anche il risarcimento del danno, stante l'inesistenza quanto meno di una semplice colpa imputabile al primo.

### **2.3. La prescrizione.**

La certezza dei rapporti giuridici è una esigenza sociale che deve essere soddisfatta in quanto non è tollerabile che, a causa dell'inerzia del titolare che trascura di esercitare il suo diritto, si prolunghi indefinitamente uno stato di incertezza sullo svolgimento e sulla definizione dei rapporti stessi.

La necessità di porre un limite al riconoscimento ed alla tutela del diritto si può inoltre anche giustificare col presumere che il suo titolare, restandosene inerte, manifesti con ciò la volontà di rinunciare al diritto stesso.

Il nostro Ordinamento giuridico riconosce quindi e tutela i diritti soggettivi, a condizione però che il titolare li faccia effettivamente valere entro un certo tempo decorrente dal giorno in cui gli stessi possono essere esercitati, sancendo in caso di inerzia l'estinzione per prescrizione <sup>(3)</sup>.

La prescrizione è dunque un istituto giuridico in virtù del quale ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Proprio la rilevanza dell'inerzia quale volontà di rinunciare al diritto comporta che, laddove il creditore non eserciti il diritto non per disinteresse ma in quanto o non può esercitarlo o perché tra lui ed il debitore vi sono rapporti tali che ne risulti ostacolata la possibilità di esercitare il diritto stesso, il termine di

---

<sup>1</sup> Vuoi per dolo, cioè dalla sua intenzionalità volontà a non adempiere; vuoi per mera colpa, cioè per la mancanza di quella media diligenza del buon padre di famiglia che deve essere sempre impiegata dal debitore nell'adempimento

<sup>2</sup> Articolo 1223 del Codice civile.

<sup>3</sup> Articolo 2934 del Codice civile.

prescrizione (anche se è incominciato a decorrere) rimane sospeso per tutto il tempo in cui permane l'ostacolo; iniziando o riprendendo il suo decorso soltanto dopo che l'ostacolo stesso non esiste più <sup>(4)</sup>.

Se, invece, prima che sia decorso interamente il termine prescrizionale il debitore riconosce il diritto di credito o, comunque, il titolare del diritto manifesta con qualunque atto giudiziale o stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore la volontà di esercitare il suo diritto, la prescrizione rimane interrotta <sup>(5)</sup>. A differenza delle cause di sospensione, l'atto interruttivo annulla completamente la parte già trascorsa del termine prescrizionale, facendo così iniziare un nuovo periodo di prescrizione <sup>(6)</sup>, con la conseguenza che il titolare del diritto può evitare indefinitivamente che il suo diritto cada in prescrizione compiendo molteplici atti interruttivi prima della decorrenza del termine.

#### **2.4. La novazione.**

L'obbligazione si estingue per novazione quando si sostituisce a quella originaria un'altra obbligazione che ne rappresenta quasi il rinnovamento, e può essere di due specie: **oggettiva**, quando fra le stesse parti si conviene di sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione <sup>(7)</sup>; **soggettiva**, quando l'obbligazione originaria viene sostituita da una nuova obbligazione fra l'originario creditore ed un terzo, ovvero fra l'originario debitore ed un terzo, rimanendo in entrambi i casi liberato l'originario debitore verso l'originario creditore <sup>(8)</sup>.

---

<sup>4</sup> Le cause di sospensione sono soltanto quelle determinate dalla legge e precisamente dagli articoli 2941 e 2942 del Codice civile.

<sup>5</sup> Articoli 2943 e 2944 del Codice civile.

<sup>6</sup> Articolo 2945 del Codice civile.

<sup>7</sup> Articolo 1230 del Codice civile. Non bisogna però confondere la novazione oggettiva con la dazione in pagamento, considerato che con quest'ultima non si sostituisce una obbligazione ad un'altra ma, col consenso del creditore, si adempie con un altro oggetto la stessa obbligazione originaria.

<sup>8</sup> Articolo 1235 del Codice civile.

### **2.5. La remissione.**

L'estinzione dell'obbligazione si ha invece per remissione quando il creditore rinuncia al suo credito comunicandolo espressamente al debitore, senza che sia necessaria l'accettazione esplicita di quest'ultimo che, però, può impedire l'effetto estintivo dichiarando di non voler profittare della remissione (<sup>9</sup>).

### **2.6. La confusione.**

Il vincolo obbligatorio presuppone necessariamente due diversi soggetti: il creditore ed il debitore. Ma può accadere che, ad esempio per successione a causa di morte fra il debitore ed il creditore o viceversa, le qualità di creditore e di debitore si riuniscano nella stessa persona: in tal caso l'obbligazione, non potendo più sussistere, si estingue per confusione (<sup>10</sup>).

### **2.7. La compensazione.**

Suo presupposto necessario è che fra le stesse persone esistano rapporti reciproci di debito e di credito, e cioè che ciascuno sia nello stesso tempo debitore e creditore dell'altro per due diversi ed opposti vincoli obbligatori. In tal caso è possibile che i due debiti si estinguano compensandosi reciprocamente per le quantità corrispondenti, essendo del tutto vano che l'uno dia all'altro quel che egli stesso ha diritto di ricevere (<sup>11</sup>).

Vi sono tre specie di compensazioni:

- a) quella **legale**, che si verifica automaticamente per virtù di legge non appena i due debiti vengono a coesistere, a condizione però che entrambi abbiano per oggetto una somma di denaro od una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che siano entrambi liquidi (e cioè determinati nell'ammontare) ed esigibili (e cioè scaduti) (<sup>12</sup>);

---

<sup>9</sup> Articolo 1236 del Codice civile.

<sup>10</sup> Articolo 1253 del Codice civile.

<sup>11</sup> Articoli 1241 e 1242 del Codice civile.

<sup>12</sup> Articolo 1243, comma I, del Codice civile.

- b) quella **giudiziale**, che può essere dichiarata dal Giudice nei casi in cui il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è comunque di facile e pronta liquidazione <sup>(13)</sup>;
- c) quella **volontaria**, che le due parti possono liberamente pattuire tutte le volte che due qualsiasi debiti intercorrono reciprocamente fra di loro <sup>(14)</sup>.

### **3. La compensazione nell'ambito delle procedure concorsuali.**

Fatte queste brevi premesse sulle modalità di estinzione delle obbligazioni previste in generale dal nostro Ordinamento giuridico, vediamo ora come la legge fallimentare disciplina la compensazione tra i crediti ed i debiti del fallito esistenti alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza.

L'articolo 56, comma I, della Legge fallimentare sancisce testualmente che “ i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento ”.

I presupposti della compensazione <sup>(15)</sup> sono quindi l'esistenza delle rispettive ragioni di credito già in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non essendo possibile al contrario compensare crediti anteriori con debiti della massa sorti dopo la dichiarazione di fallimento <sup>(16)</sup>; oltre che i requisiti sanciti dall'articolo 1243, I comma, del Codice civile per la compensazione in generale, ad eccezione dell'esigibilità <sup>(17)</sup>.

---

<sup>13</sup> Articolo 1243, comma II, del Codice civile.

<sup>14</sup> Articolo 1252 del Codice civile.

<sup>15</sup> Qualificata dalla Giurisprudenza di natura legale. Per tutte: Cass. 1634/1982; Cass. 4079/1988; Cass. 4542/1992; Cass. 6512/1992; Trib. Bologna 17 settembre 1984; Trib. Torino 5 dicembre 1988.)

<sup>16</sup> In tal senso, per la **Dottrina**: Inzitari, in *Banca, Borsa*, 1992, II, 8; P. Pajardi, *Codice del Fallimento*, Milano, 2004, 437; successivamente ribadito dal medesimo autore in *Manuale di Diritto Fallimentare*, Milano, 2008, 353. Per la **Giurisprudenza**: Cass. 12 marzo 1984, n. 1689; Cass. 28 giugno 1985, n. 3879; Cass. 20 marzo 1991, n. 3006; Trib. Milano 11 novembre 1996; Cass. sez. un. 16 novembre 1999, n. 775; Cass. 26 febbraio 1999, n. 1671; Cass. 24 marzo 2000, n. 3519; Cass. 28 agosto 2001, n. 11288; Cass. 22 maggio 2003, n. 8042; Cass. 10 luglio 2003, n. 10861; Trib. Bari 23 gennaio 2008, n. 193.

<sup>17</sup> A riguardo la Corte di Cassazione in più occasioni ha ribadito che la compensazione in assenza del requisito dell'esigibilità non è prevista solo a vantaggio del creditore fallimentare ma anche della procedura, che quindi potrà opporre al creditore istante l'esistenza di un credito vantato nei suoi confronti dal fallito anche se non ancora scaduto. Per tutte: Cass. 20 marzo 1991, n. 3006; Cass. 5 novembre 1999,

In definitiva il creditore-debitore del fallito, affinché possa opporre la compensazione, deve vantare un credito certo e liquido anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se non ancora esigibile.

La norma ha comunque da subito suscitato perplessità a causa della sua evidente lesione del principio della **par condicio creditorum** a cui si ispira la Legge fallimentare. E' evidente, infatti, che il riconoscimento in capo al creditore del diritto a compensare il suo credito con un debito nei suoi confronti vantato dal fallito non può che comportare il soddisfacimento delle pretese creditorie senza subire la cosiddetta **falcidia fallimentare** prevista dal Legislatore al fine di rispettare l'innanzi già richiamato principio della **par condicio**. Consentendo in definitiva al creditore il soddisfacimento integrale della propria pretesa pur in presenza di una massa attiva fallimentare che non consente invece di soddisfare integralmente neanche i creditori più privilegiati, con evidente spregio dei principi a cui si ispira il processo esecutivo concorsuale.

Così come, del resto, risultano evidentemente avvantaggiati senza alcuna giustificazione i debitori morosi del fallito rispetto a quelli che invece hanno puntualmente onerato i propri debiti prima della dichiarazione di fallimento.

A titolo di esempio si consideri il caso di un imprenditore che al momento della dichiarazione di fallimento presenti la seguente situazione patrimoniale:

**Attivo:** unico credito vantato nei confronti di Tizio per Euro 10.000,00;

**Passivo:** debito **chirografaro** nei confronti di Tizio per Euro 10.000,00; debito di natura **privilegiata** nei confronti di Caio per Euro 10.000,00.

La compensazione tra la posizione creditoria e debitoria permette a Tizio di soddisfare integralmente il suo credito di natura chirografara a scapito di Caio che, invece, pur vantando un credito privilegiato risulterebbe totalmente insoddisfatto.

Tali perplessità sono state oggetto di ampio dibattito sia in Dottrina che in Giurisprudenza anche se, ad oggi, si rileva un indirizzo

---

n. 12318; Cass. 24 luglio 2000, n. 9678; Cass. sez. un. 16 novembre 1999, n. 775; Cass. 28 agosto 2001, n. 11288; Cass. 12 maggio 2003, n. 8042; Cass. 10luglio 22003, n. 10816.

pressoché unanime ad ammettere la compensazione in ragione di “una esigenza di equità, poiché altrimenti il creditore-debitore del fallito da un lato sarebbe costretto a pagare per intero il fallimento e, dall’altro, potrebbe incassare il proprio credito solo in moneta fallimentare, pur restando, però, evidenti dubbi in ragione della palese violazione del principio del par condicio”<sup>18</sup>). Giungendo sino a riconoscere il diritto del creditore alla compensazione senza la necessaria insinuazione allo stato passivo, evitando così la verifica del credito sancita dalla Legge fallimentare<sup>19</sup>)

Del resto una conferma implicita del riconoscimento del diritto alla compensazione è giunta anche dal Legislatore che, pur essendo a conoscenza dell’ampio dibattito sull’argomento, nella recente riforma del diritto fallimentare ha ritenuto di non dover innovare la disciplina della compensazione lasciando così immutato il contenuto dell’articolo 56 della Legge fallimentare, continuando infatti a prevedere come unico rimedio ai possibili abusi il disposto del II comma dell’articolo 56, ai sensi del quale “Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore”: così come opportunamente rilevato dalla stessa autorevole Dottrina innanzi citata che, anche a seguito della riforma, ci ha tenuto a ribadire che “lo strumento della compensazione, che usualmente viene ricompreso tra i modi di estinzione dell’obbligazione, sembrerebbe non dover trovare accoglimento all’interno di un processo esecutivo concorsuale caratterizzato dalla applicazione del principio della par condicio creditorum, poiché esso consente di

---

<sup>18</sup> Piero Pajardi in *Il Codice del fallimento*, Milano, anno 2004, quinta edizione, pagina 436. In senso conforme: Merlin, *Compensazione e fallimento*, Milano, I e II, 1991-1994; Stanghellini, *Nuovi presupposti della compensazione fallimentare*, in *Giurisprudenza Comm.*, 1992, II, 734; Inzitari, *Presupposti civilistici e fallimentari per il riconoscimento al creditore fallimentare della facoltà di compensazione*, in *Diritto Fall.*, 1992, I, 530; Alibrandi, *Brevi considerazioni sulla compensazione nel fallimento*, in *Archivio Civ.*, 1994, 641; Inzitari, *La compensabilità del credito verso il fallito con il credito non scaduto del fallito stesso: la prevalenza di diritto comune per l’inesigibilità invertita nel fallimento*, in *Banca, Borsa*, 1995, I, 45; Apice, *Compensazione e procedure concorsuali*, in *Il Fallimento*, 1997, 337; Giacalone, *Compensazione ex art. 56 e tutela della par condicio creditorum*, in *Il Fallimento*, 1997, 201; Bozza, *Proponibilità della compensazione in sede di accertamento del passivo*, 1999, 876; Lo Cascio, *Ancora sulla compensazione fallimentare*, 1999, 620; Bettazzi, *I presupposti di operatività della compensazione in sede di fallimento*, 2007, 208.

<sup>19</sup> In tal senso: Cass. 21 febbraio 1983, n. 1302; Cass. 20 maggio 1986, n. 3337; Cass. 3 settembre 1996, n. 8053; Cass. 21 dicembre 2002, n. 18223;

estinguere l'obbligazione integralmente attraverso meccanismi alternativi al pagamento, che possono verificarsi anche nell'anno anteriore o negli ultimi sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, oltre che essere sanciti al momento della dichiarazione di fallimento o addirittura successivamente, una volta accertato che i presupposti preesistevano. Al legislatore, in definitiva, è sembrato iniquo e soprattutto una disparità di trattamento ingiustificata escludere questa facoltà, dettando quindi delle regole speciali che consentono di rimuovere, eventualmente, le compensazioni sospette.....operando di fatto come ho già detto una sorta di violazione della par condicio, posto che il pagamento che avviene tramite compensazione è sempre un pagamento integrale, non operando su di essa ovviamente la falciatura fallimentare, e può essere eccepito sia in sede fallimentare, sia in sede ordinaria di fronte ad una azione di recupero promossa dal fallimento.”<sup>(20)</sup>

#### **4. La compensazione dei crediti e dei debiti tributari nel corso del fallimento.**

Sino all'entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212, si riteneva che l'istituto della compensazione potesse trovare applicazione in ambito tributario solo ed esclusivamente nei casi esplicitamente sanciti dal Legislatore, considerata l'inesistenza di una norma che estendesse l'operatività della compensazione disciplinata dal Codice civile anche ai rapporti di natura tributaria in generale.

Tale convinzione, del resto, rispecchiava la visione (oggi finalmente superata) del rapporto Contribuente-Fisco caratterizzato dalla pregnante superiorità del secondo rispetto al primo, anche al fine di garantire comunque una continuità nel gettito tributario. In uno scenario di questo tipo al Contribuente creditore-debitore dell'erario non restava che pagare comunque il suo debito, evitando così l'irrogazione di pesantissime sanzioni, attendendo poi per lunghissimo tempo il rimborso del suo credito.

---

<sup>20</sup> Piero Pajardi-Alida Palucowski, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2008, pag. 351-352.

La compensazione in ambito tributario è stata quindi per lungo tempo ammessa solo nei pochi casi esplicitamente stabiliti dalla legge. Anche se con il passare degli anni la casistica si è allargata passando, dal semplice riconoscimento del diritto alla compensazione di crediti e debiti aventi ad oggetto comunque la medesima imposta e risultanti da due dichiarazioni annuali successive, alle numerose fattispecie previste dall'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, confermando così una maggiore sensibilità del Legislatore alle esigenze del Contribuente.

L'intervento legislativo del 1997 non ha comunque portato l'estensione pura e semplice alla materia tributaria della compensazione disciplinata dal Codice civile, in quanto, pur avendo comportato un evidente allargamento degli orizzonti della compensazione tributaria, continua a prevedere pur sempre casi di compensazione da ritenersi tassativi <sup>(21)</sup>.

---

<sup>21</sup> Art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli [articoli 27](#) e [33](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'[articolo 3, comma 143](#), lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) [ora, art. 47, comma 1, lettera c-bis), n.d.A.], del [testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 31](#) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'[articolo 4](#) del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche."

Nell'ambito del fallimento, poi, non vi è alcuna causa ostativa a riconoscere al Curatore l'esercizio del diritto alla compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al ricorrere ovviamente dei presupposti legittimanti previsti dalla norma.

Diversamente, invece, chi scrive ritiene che i principi a cui si ispira il fallimento non consentano, o quanto meno non rendono appetibile, l'applicazione della compensazione volontaria disciplinata dall'articolo 28 ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Tale ipotesi di compensazione, in particolare, prevede che a seguito dell'istanza di rimborso presentata dal Contribuente l'Agenzia delle Entrate verifichi l'eventuale esistenza di debiti iscritti a ruolo, inviando in caso affermativo una segnalazione all'Agente della riscossione. A quest'ultimo, poi, è demandato il compito di notificare al Contribuente creditore-debitore una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, informandolo della sospensione contestuale dell'azione di recupero ed avvertendolo che in caso di rifiuto o, comunque, di mancato riscontro nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'invito, si darà continuazione all'azione di recupero nel frattempo sospesa.

E' evidente che, più che innanzi ad una proposta compensazione legale, ci troviamo di fronte ad un invito che non può che essere accettato dal Contribuente creditore-debitore che, infatti, in caso di rifiuto non vedrà comunque soddisfatto in denaro il suo credito, stante la ripresa dell'azione di recupero con la conseguente adozione delle misure cautelari e esecutive previste dall'Ordinamento a favore dell'Amministrazione finanziaria. Tale deterrente al rifiuto, però, non può sortire alcun effetto nell'ambito della procedura concorsuale in considerazione del divieto alla prosecuzione ed all'inizio di procedure esecutive sancito dall'articolo 51 della legge fallimentare; con la conseguenza che il curatore, a seguito della presentazione di un'istanza di rimborso di tributi, non avrà alcun interesse all'accettazione dell'eventuale proposta di compensazione avanzata dall'Agente della riscossione, considerato che il rifiuto non potrà comunque comportare l'adozione di misure cautelari o esecutive sul credito vantato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Come innanzi citato, con l'entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente lo scenario è (almeno potenzialmente) mutato a

seguito dell'esplicito riconoscimento con il disposto dell'articolo 8 della compensazione quale mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria in generale <sup>(22)</sup>.

Tale previsione ha da subito raccolto i consensi di chi da tempo auspicava l'applicazione anche in materia tributaria della compensazione così come disciplinata dal Codice civile, anche se comunque gli entusiasmi si sono da subito affievoliti con la lettura del successivo VI comma, laddove viene infatti demandato ad apposito decreto del Ministero delle Finanze <sup>(23)</sup> l'individuazione delle disposizioni di attuazione. Ad oggi, infine, lo scontento non può che prendere il sopravvento sulle buone aspettative considerato che, a distanza di ben nove anni dall'entrata in vigore dello Statuto, non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione della compensazione, risultando così la stessa limitata ai soli casi tassativi innanzi citati.

E' pur vero, però, che parte della Dottrina ritiene che la compensazione possa comunque trovare una generale applicazione in ambito tributario a seguito dello Statuto dei Diritti del Contribuente pur in assenza delle disposizioni di attuazione, in quanto diversamente le norme dello Statuto si ridurrebbero a prevedere dei semplici obiettivi da perseguire: senza, quindi, dettare alcun principio generale dell'Ordinamento tributario in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, così come invece sancito dall'articolo 1, comma I, del medesimo Statuto.

Un aiuto interpretativo non ci viene del resto fornito neanche dalla Giurisprudenza di legittimità che sino ad oggi, infatti, non può di certo dirsi abbia assunto un indirizzo unanime sull'argomento <sup>(24)</sup>.

La situazione è destinata poi a complicarsi ancora di più in caso di procedure concorsuali. Se, infatti, il privato Contribuente potrebbe comunque trarre giovamento da una compensazione che, pur in assenza delle disposizioni di attuazione, venga comunque accettata dall'Agenzia delle Entrate, il Curatore deve al contrario tenere in debita considerazione gli interessi dei creditori al fine di evitare di

---

<sup>22</sup> Combinato disposto dei commi I ed VIII.

<sup>23</sup> Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma III, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>24</sup> In senso sfavorevole alla compensazione in assenza delle disposizioni di attuazione: Cass. sez. trib. 20 novembre 2001 n. 14588; Cass. sez. trib. 20 novembre 2001 [n. 14579](#). In senso favorevole, Cass. 2282/2006.

incorrere in eventuali azioni di responsabilità. Il creditore concorsuale, infatti, dopo avere appreso in sede di riparto finale dell'avvenuto soddisfacimento del credito dell'Amministrazione finanziaria attraverso la compensazione, potrebbe eccepire l'illegittimità dell'operato stante la mancata adozione delle disposizioni di attuazione, soprattutto qualora il suo credito risulti privilegiato rispetto a quello soddisfatto vantato dall'erario.

La situazione sarebbe diversa qualora dovesse ritenersi che la disciplina fallimentare debba prevalere su quella tributaria, con la conseguenza che il disposto di cui all'articolo 56 della Legge fallimentare troverebbe comunque applicazione per i crediti di ogni natura a prescindere dalle regole stabilite dalle singole discipline.

Tale soluzione non appare però così certa come potrebbe sembrare ad un primo esame, soprattutto in considerazione della natura delle disposizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente che, così come innanzi già indicato, costituiscono per espressa previsione del suo primo articolo, in attuazione degli agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, principi generali dell'Ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

#### **5. Conclusioni. L'opportunità di impugnare il diniego all'istanza di rimborso.**

Alla luce della considerazioni innanzi illustrate non può che rilevarsi un'evidente stato di incertezza circa l'applicazione della compensazione nei rapporti di natura tributaria al di là dei casi esplicitamente disciplinati dal Legislatore.

Tali perplessità portano a ritenere opportuno, soprattutto in considerazione dell'esposizione del Curatore fallimentare ad eventuali azioni di responsabilità da parte dei creditori concorsuali, che l'Organo fallimentare impugni il rifiuto tacito o espresso opposto all'istanza di rimborso dall'Agenzia delle Entrate, lasciando così che sia quest'ultima a domandare la compensazione al Giudice tributario, demandando in definitiva all'Organo giudiziario la decisione finale.

## **Squadra di calcio**

La squadra di calcio del Foggia commercialisti, si e' ricostituita sulla scorta dei buoni risultati ottenuti nei campionati italiani a cui ha partecipato negli anni passati, ad iniziativa dei commercialisti Antonio Cancellaro, Antonello Cagnazzo, Luigi Vinciguerra e Piero Bonito e del fattivo appoggio del presidente dell'Ordine Marisa Cavaliere, nel mese di dicembre 2008, cercando di attingere dall'elenco degli iscritti all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili elementi appassionati di calcio e che hanno disputato campionati a livello professionistico o dilettantistico e federale. La rosa bene assortita in ogni reparto e' composta da 27 elementi ed è allenata da Antonio Cancellaro coadiuvato da Luigi Vinciguerra. Elementi di spicco della squadra sono gli attaccanti Matteo Pazienza (che esordì nel primo Foggia di Zeman), Ciro Palladino (di Manfredonia), Forgiione Enrico e Gianluca Parisi, i centrocampisti Francesco Corbo, Alessandro Apicella, Gaetano Cagnazzo e Luigi Iacoviello (di Manfredonia), Giuseppe Lemma (di Cerignola), i difensori Francesco Pastore, Antonello Cagnazzo, Francesco Campanaro (dell'Imperial Foggia) e Mariano Iorio. Gli allenamenti hanno cadenza bisettimanale e si svolgono presso il campo sportivo comunale di Ortona (Fg) o presso il campo adiacente la chiesa di S. Antonio a Foggia. Gli impegni imminenti della squadra sono nel breve il campionato di calcio degli Ordini Professionali di Foggia che dovrebbe partire nel prossimo mese di maggio, mentre l'obiettivo primario è quello di partecipare e ben figurare a partire dal mese di settembre 2009 al campionato italiano di calcio che vedrà i rossoneri cercare di tenere alto il vessillo della nostra Città in giro per l'Italia. La squadra che nell'ultima amichevole disputata il 29.04.09 ha battuto per 6-3 la compagine degli ingegneri di Foggia, è stata presentata al direttivo dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia ed ai media in data 05.05.09 presso lo splendido scenario dell'agriturismo Posta Guevara in località Giardinetto (Foggia).

**Antonello CAGNAZZO**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Ordine di Foggia*

**Elenco Calciatori:**

Apicella Alessandro (Centroc.), Bonito Piero (Difens.), Cagnazzo Antonello (Difens.), Cagnazzo Gaetano (Centroc.), Campanaro Francesco (Difens.), Cancellaro Antonio (Allenatore-Difens.), Cancellaro Gaetano (Port.), Carità Fabio (Difens.), Corbo Francesco (Centroc.), De Pascale Roberto (Attacc.), De Stasio Stefano (Port.), Di Mola Massimo (Centroc.) Favino Fabio (Centroc.), Fedele Nicola (Difens.), Forgione Enrico (Attacc.), Iacoviello Luigi (Centroc.), Iorio Mariano (Difens.), Landi Raffaele (Difens.), Lemma Giuseppe (Centroc.), Lioia Michele (Difens.), Monaco Carlo (Attacc.), Palladino Ciro (Attacc.), Parisi Gianluca (Attacc.), Pastore Francesco (Difens.), Paziienza Matteo (Attacc.), Roselli Carmine (Difens.), Russo Antonio (Difens.), Urbano Alberto (Centroc.).





PERIODICO QUADRIMESTRALE *on line*

---

ODCEC FOGGIA

# Rubriche

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

**VERBALE N. 15**

L'anno 2009, il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 12.01.2009 prot. 13/09, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Udienda dibattimentale in procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto \*\*\*\*\*;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
4. Reintegrazione iscritto moroso;
5. Nota dell'Avv. \*\*\*\*\* prot. n. 693 del 13.11.2008 – relazione del Presidente;
6. Note di trasmissione ex art. 39, co. 2° D.Lgs. 241/97 e succ. modific. Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia – aggiornamento del Presidente;
7. Programmazione eventi formativi I° trimestre 2009;
8. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 16**

L'anno 2009, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 02.02.2009 prot.

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

103/09, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Note di trasmissione ex art. 39, co. 2° D.Lgs. 241/97 e succ. modific. Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia – relazione del Presidente;
4. Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – 11, 12, 13 marzo 2009: determinazioni;
5. Nota del dott. \*\*\*\*\* ns/prot. n. 45/09 del 19.01.2009: determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 17**

L'anno 2009, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 23.02.2009 prot. 179/09, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Esame parcelle per richiesto parere;
4. Elezioni del 5 marzo 2009 del Comitato dei delegati della Cassa di Previdenza dei Ragionieri - nomina dei componenti il seggio elettorale;
5. Nota del dott. \*\*\*\* ns/prot. n. 45/09 del 19.01.2009 - determinazioni;
6. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 18**

L'anno 2009, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 16.30, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 23.03.2009 prot. 262/09, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Esame parcelle per richiesto parere;
4. Reintegrazione iscritto moroso;
5. Nota Avv. \*\*\*\*\* ns/prot. n. 231 del 16.03.2009 – determinazioni;
6. Bilancio consuntivo anno 2008;
7. Richiesta nomina arbitro Sig. \*\*\*\*\*;
8. Nota della C.T.R. della Puglia – Ufficio del Garante del contribuente – determinazioni;

**RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

9. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

\* \* \* \* \*

**VERBALE N. 19**

L'anno 2009, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17.10, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, a seguito di avviso di convocazione a mezzo fax in data 20.04.2009 prot. 342/09, si è riunito il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscritti albo e registro praticanti: esame domande di iscrizione, cancellazione e trasferimenti, nonché richiesta di certificati per compimento di tirocinio;
3. Nota MIUR - designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
4. Informativa del CNDCEC del 07.04.2009 e 16.04.2009 – raccolta fondi terremoto Abruzzo;
5. Segnalazione del dott. \*\*\*\*\* – determinazioni;
6. Nota dell'Associazione onlus A.G.A.P.E. prot. n. 526 del 15.09.2008 – relazione del Presidente;
7. Nota del Comune di Foggia prot. n. 80616 del 09.10.2008 – relazione del consigliere Laurino;
8. Nota del dott. \*\*\*\*\* ns/prot. n. 45/09 del 19.01.2009 – relazione del Presidente;
9. Varie ed eventuali.

- *Omissis* -

## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 26/09

Foggia li, 15.01.2009

Ai Sigg. Iscritti

Loro indirizzi**Oggetto: incontro formativo con Equitalia Foggia S.p.a..**

Cari colleghi,

con riferimento al protocollo d'intesa che quest'Ordine ha sottoscritto, in data 11 dicembre 2008, con Equitalia Foggia S.p.A., di cui siete già a conoscenza, Vi comunico che il prossimo **22 gennaio alle ore 16,00 presso la sede dell'Ordine, Via Torelli, 15/A – Foggia** - si terrà un incontro con il Direttore Operativo di Equitalia Foggia, Marco Visconti, riguardanti gli **aspetti e le modalità applicative del protocollo** de quo, al fine di fornire ogni informazione necessaria sull'utilizzo dei servizi ivi previsti.

Vi informo, nel contempo, che la partecipazione al suindicato evento consentirà l'acquisizione di n. 2 crediti.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Marisa Cavaliere  
*Marisa Cavaliere*

## TELEFISCO 2009 – 18<sup>a</sup> edizione 28 gennaio 2009

### Programma

Ore 9.00 - Apertura dei lavori

**Ferruccio de Bortoli** – Direttore de Il Sole 24 ORE

**Claudio Siciliotti** – Presidente consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Ore 9.20

Bonus aziendali, bonus famiglia e altri obblighi dei sostituti di imposta

**Michela Magnani**

Le nuove regole per i crediti di imposta, Irpef e Ires

**Raffaele Rizzardi**

Le novità del reddito di impresa: spese di rappresentanza, vitto e alloggio

**Primo Cappellini**

Il riallineamento dei valori: operazioni straordinarie e rivalutazione degli immobili

**Roberto Lugano**

Ore 11.50

**Attilio Befera** – Direttore Agenzia delle Entrate

Risposta ai quesiti da parte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 12.15

Le novità sull'Irap: base imponibile e deducibilità dalle imposte dirette

**Gian Paolo Tosoni**

Le novità per l'Iva

**Renato Portale**

Ore 13.10

Risposta ai quesiti da parte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 13.30 - Chiusura dei lavori del mattino

Ore 14.30 - Apertura dei lavori del pomeriggio

L'adozione degli Ias e l'impatto sull'Ires dei principi internazionali

**Marco Piazza**

L'attuazione delle direttive sui bilanci: forma abbreviata, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione dei revisori. Lo standard Xbrl

**Franco Roscini Vitali**

Trasferimento di azienda e il trasferimento di quote di Srl:  
valutazioni di convenienza e novità normative e aspetti operativi

**Luca Gaiani**

I conferimenti nelle Spa e le altre novità nel diritto societario

**Angelo Busani**

Il potenziamento dei controlli e le misure antievasione

**Benedetto Santacroce**

Ravvedimento operoso, definizione dei verbali e degli inviti al contraddittorio

**Dario Deotto**

Ore 16.25

Risposta ai quesiti da parte degli esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 17.00 - Chiusura dei lavori

## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 124/09

Foggia li, 06.02.2009

Ai Sigg. iscritti

## Loro domicili

Oggetto: **Videoconferenza MAP del 19.02.2009.**

con la presente, mi prego trasmetterti il programma della Videoconferenza MAP del **19.02.2009**, con le relative repliche, approvato dal Consiglio Nazionale.

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
<b>19.02.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>Foggia</b> – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <u>Diretta</u>	<i>Bilancio 2008</i>	<b>3</b>
<b>24.02.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>Manfredonia</b> – Sala Auditorium – Università degli Studi di Foggia – Via S. Lorenzo, 47	Videoconferenza <u>Replica</u>	“	“
<b>25.02.2009</b> 15.30 – 18.30	<b>San Severo</b> – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
<b>26.02.2009</b> 15.30 – 18.30	<b>Vieste</b> – Liceo Polivalente – Località Macchia di Mauro	“	“	“
<b>26.02.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>San Giovanni Rotondo</b> – V.le della Gioventù, 1/M c/o Studio Lotti	“	“	“
<b>Data da destinarsi</b>	<b>Cerignola</b> – I.T.C. “D. Alighieri” – Via Gentile, 4	“	“	“

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Marisa Cavaliere

N.B. Gli interessati potranno acquistare il quaderno MAP n. 42 dal titolo “*Bilancio 2008*”, **da prenotare entro il 12.02.2009.** Il costo è di euro 18/copia.

## Bilancio 2008

Coordinatore: **Dr. Alessio Berardino**

<b>Dalle</b>	<b>Alle</b>	<b>Relatore</b>	<b>Argomenti</b>
15,00	15,02	<b>Dr. Alessio Berardino</b> (Ordine di Torino)	Introduzione della diretta e coordinamento
15,02	15,30	<b>Dr. Gianluca Cristofori</b> (Ordine di Verona)	Rivalutazione degli immobili ex art. 15 DL 185/2008
15,30	15,50	<b>Prof. Fabrizio Bava</b> (Università di Torino)	Il decreto anticrisi: novità del bilancio 2008 e ruolo del revisore contabile
15,50	16,10	<b>Prof. Riccardo Beltramo</b> (Università di Torino)	Dati qualitativi ambientali della relazione sulla gestione
16,10	16,30	<b>Dr. Giuseppe Chiappero</b> (Ordine di Torino)	Dati sociali della relazione sulla gestione
16,30	17,00	<b>Forum</b>	
17,00	17,20	<b>Dr. Roberto Frascinelli</b> (Ordine di Torino)	Relazione del collegio sindacale
17,20	17,40	<b>Dr. Marco Venuti</b> (Coordinatore dell'area tecnica e segretario dei Comitati OIC)	I bilanci di liquidazione - OIC 5
17,40	18,00	<b>Dr. Luca Bilancini</b> (UGDCEC Torino)	Rapporto IRAP/Bilancio - casi particolari



# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

---

Circoscrizione del Tribunale di Foggia

Prot. n. 133/09

Foggia, lì 09.02.2009

Cari colleghi,  
nell'inviarVi, in allegato, il programma del seminario dal titolo "*Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata: ruolo del dottore commercialista e modalità operative*", organizzato per il **prossimo 20 febbraio** con l'ausilio della Commissione "*Università, Camera di Commercio ed Associazioni di Categoria, Enti Locali, Istituti Bancari*", Vi sottolineo la prestigiosa e piacevolissima presenza di **Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale**.

Per una maggiore proficuità dell'evento, Vi invitiamo, con riferimento a particolari problematiche, ad inviare alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo e-mail ed in tempo utile prima dell'incontro, eventuali quesiti da inoltrare ai relatori.

Infine, come potrete notare, abbiamo realizzato il nuovo unico logo dell'Ordine di Foggia, che esordisce oggi e, spero, sarà ben accolto da Voi tutti.

Un saluto affettuoso.

**Il Presidente**

Marisa Cavaliere  




## **ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

In collaborazione con



## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA**

---

### **Seminario**

**IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:**

**RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E MODALITA' OPERATIVE**

**FOGGIA 20 febbraio 2009 ore 9.30 – SALA AZZURRA CCIAA DI FOGGIA**

**Via Dante, 27 - 71100 FOGGIA**

---

#### **Saluti:**

**Dott.ssa Marisa CAVALIERE**  
Presidente ODCEC di Foggia

**Ing. Eliseo ZANASI**  
Presidente CCIAA di Foggia

**Dott.ssa Anna Maria IMPERATO**  
Direttore Agenzia Entrate di Foggia

#### **Introduzione:**

**Dott. Claudio SICILIOTTI**  
Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

#### **Lavori:**

**Dott. Pasquale SAGGESE**  
Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

**Dott. Michele VILLANI**  
Conservatore Registro Imprese CCIAA di Foggia

**Ing. Nicola PASCAZIO**  
Funzionario Responsabile Ufficio Sicurezza Agenzia Entrate Direzione Regionale della Puglia

---

**Valido ai fini della formazione continua obbligatoria (4 CFP) per gli iscritti all'Albo dei  
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**



# ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI

## PEC - Posta Elettronica Certificata con Valore Legale

In collaborazione con



La partecipazione è valida ai fini  
della Formazione Professionale  
Continua e dà diritto a 4 crediti.

### Lunedì 2 marzo 2009

dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
presso la G.C.I.A.A. - Sala Azzurra  
via Dante - Foggia

ORARI E RELATORI	
9,00 / 9,15	Registrazione dei partecipanti
9,15 / 9,30 <b>Dott.ssa Marisa Cavaliere</b> Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili	Benvenuto. Apertura lavori
9,30 / 11,00 <b>Dott. Antonio Nuzzolo</b> Funzionario direzione centrale normativa e contenzioso Ufficio Procedure Fiscali Agenzia delle Entrate di Roma	<b>Le fonti Normative e l'Archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti fiscali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa nazionale e comunitaria di riferimento</li> <li>• Le novità in materia alla luce del Decreto Anti-Crisi</li> <li>• Il dispositivo di firma elettronica: firma elettronica e riferimento temporale</li> <li>• Il consenso del cliente</li> <li>• Trasmissione e conservazione: dichiarazioni, scritture contabili, modelli F24, contratti, etc.</li> <li>• I compiti del responsabile della conservazione</li> <li>• Acquisti intracomunitari</li> <li>• Obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.</li> </ul>
11,00 / 11,15	Break
11,15 / 12,00 <b>Michele Tedesco</b> Business Manager Data Print Grafik s.a.	<b>ArchiviOK Professionisti</b> , la soluzione per archiviare e conservare le dichiarazioni telematiche ed i libri contabili
12,00 / 12,45 <b>Dott. Antonio Nuzzolo</b> Funzionario direzione centrale normativa e contenzioso Ufficio Procedure Fiscali Agenzia delle Entrate di Roma	<b>Le procedure di controllo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La conservazione sostitutiva alla luce dei chiarimenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate</li> <li>• Le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate</li> <li>• L'imposta di bollo sui documenti informatici</li> <li>• La check list della verifica informatica</li> <li>• Le conseguenze nel caso di errori: sanzioni e responsabilità</li> </ul>
12,45 / 13,00 <b>Antonio Masciello</b> Amministratore SOFT srl	<b>PEC - Posta Elettronica Certificata con Valore Legale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cos'è</li> <li>• A chi è destinata</li> <li>• Quali sono i vantaggi</li> </ul>



Finestra sull'Ordine

Unione Giovani Commercialisti e  
Esperti Contabili di Foggia



Servizi reali alle imprese

Organizzano:

CONVEGNO

---

# “Novità del Modello 730 e del Modello Unico”

---

19 marzo 2009 – ore 15.30 – 19.30

Sala Convegni Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto Angolo Corso del Mezzogiorno - FOGGIA (FG)

in collaborazione con:



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Foggia



Ordine dei Consulenti del Lavoro di  
Foggia

---

**Il Convegno dà diritto a n. 4 crediti per la formazione dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro**



Unione Giovani Commercialisti e  
Esperti Contabili di Foggia



Servizi reali alle imprese

CONVEGNO

## “Novità del Modello 730 e del Modello Unico”

19 marzo 2009 – ore 15.30 – 19.30

Sala Convegni Cassa Edile di Capitanata  
Viale Ofanto Angolo Corso del Mezzogiorno -  
FOGGIA (FG)

In collaborazione con:



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Foggia



Ordine dei Consulenti del Lavoro di  
Foggia

Il Convegno dà diritto a n. 4 crediti per la  
formazione dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

### SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

#### UGCE FOGGIA

Via M. G. Barone, 9  
71100 Foggia  
Tel. 0881.619817

#### GES S.r.l.

Tel. 085/4315121 – 085/4312635  
Fax 085/4318425  
E-mail: [info@ges96.it](mailto:info@ges96.it)

### PROGRAMMA

Ore 15.30

*Registrazione partecipanti*

Ore 15.45

Saluti:

**Dott. Rag. Piero BONITO**

Presidente Unione Giovani Commercialisti  
ed Esperti Contabili Foggia

**Prof. Dott. Armando URBANO**

Coordinatore Puglia Unione Nazionale  
Giovani Commercialisti ed Esperti  
Contabili

**Dott.ssa Marisa CAVALIERE**

Presidente Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di  
Foggia

**Rag. Francesco MALDERA**

Presidente Ordine Consulenti del Lavoro  
di Foggia

Ore 16.00

*Apertura dei lavori*

***I centri di raccolta – Il cassetto fiscale –  
Le rettifiche***

**Rag. Comm. Antonio GIOIA -**

Responsabile Assistenza fiscale (RAF) CAF  
Aeuropean

***Novità Modello 730 2009***

**Dott. Rag. Pino SILCANESE -**Centro Studi  
CAF Aeuropean

*Coffee break*

***Novità Modello Unico 2009***

**Dott. Rag. Fabrizio POGGIANI -**

Pubblicista Italia Oggi

Ore 19.00

**DISCUSSIONE – QUESITI - CONCLUSIONI**



incontro di mezza giornata

ATTRIBUISCE 4 CREDITI  
FORMATIVI

## IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

### Sede e data

mattina 09:00 - 13:00

**FOGGIA (FG)**  
c/o SALA AZZURRA  
DELLA C.C.I.A.A.  
Via Dante, 27  
Foggia

**20 marzo 2009**

### Quota di partecipazione

## Evento GRATUITO

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

Comprensivo del materiale didattico

### Sede e Data

Orario: 09.00 - 13.00

#### FOGGIA (FG)

20 marzo 2009

c/o SALA AZZURRA  
DELLA C.C.I.A.A.  
Via Dante, 27  
Foggia

### Relatore

**Dott. Norberto Villa**  
Pubblicista, Consulente d'azienda,  
Comitato Scientifico Euroconference

### Materiale didattico

A tutti i partecipanti verrà consegnata:



- **UNA DISPENSA operativa su:**  
"Il Bilancio d'Esercizio 2009"

### Quota di partecipazione

## Evento GRATUITO

A tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Foggia  
comprensivo del materiale didattico

### Crediti Formativi

L'evento è stato inserito nei rispettivi programmi formativi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia (FG) e quindi fa maturare **4 crediti formativi**

### Programma

#### Bilanci 2008 e deroga ai criteri ordinari di redazione

- La rivalutazione dei beni immobili:
  - ambito soggettivo e oggettivo;
  - il limite economico della rivalutazione;
  - tecniche di contabilizzazione;
  - i piani di ammortamento post rivalutazione;
  - il riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
  - natura del saldo attivo e sue possibilità di utilizzo.
- La valutazione dei titoli del circolante
  - il rinvio della svalutazione

#### L'iscrizione delle immobilizzazioni e l'impatto della crisi:

- configurazione del costo in caso di acquisto
- capitalizzazione degli oneri finanziari e convenienze fiscali
- svalutazione delle immobilizzazioni immateriali (il caso dell'avviamento)
- possibilità e limiti alla capitalizzazione: il caso delle spese di pubblicità

#### La gestione degli ammortamenti 2008

- Le nuove regole fiscali e l'impatto sui bilanci
- Il caso degli ammortamenti anticipati imputati a conto economico nei precedenti esercizi
- Il potere di disconoscimento dei comportamenti contabili non coerenti: limiti e ambito di applicazione

#### Le perdite su crediti tra codice civile e Tuir

- L'impatto della situazione economica nell'individuazione del valore di presumibile realizzo
- Le tecniche indicate dai principi contabili per la svalutazione (OIC 15): suggerimenti operativi

#### La nuova relazione sulla gestione

#### La nuova relazione dell'organo di controllo contabile

# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA



Circonscrizione del Tribunale di Foggia

Prot. n. 240/09

Foggia, li 17.03.2009


Ai Sigg. iscritti  
**Loro domicili**

Oggetto: **Videoconferenza MAP del 26.03.2009.**

Con la presente, mi prego trasmetterti il programma della Videoconferenza MAP del 26.03.2009, con le relative repliche, approvato dal Consiglio Nazionale.

DATA E ORA	LUOGO	TIPOLOGIA	TEMA	CREDITI
<b>26.03.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>Foggia</b> – Sede Ordine Via Torelli, 15/A	Videoconferenza <b><u>Diretta</u></b>	<i>Aspetti problematici della fiscalità immobiliare</i>	3
<b>31.03.2009</b> <b>15.30 - 18.30</b>	<b>Cerignola</b> – I.T.C. “D. Alighieri” – Via Gentile, 4	Videoconferenza <b><u>Replica</u></b>	“	“
<b>01.04.2009</b> 15.30 – 18.30	<b>San Severo</b> – I.T.C. “A. Fraccacreta” – Via Adda, 2	“	“	“
<b>30.03.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>Manfredonia</b> – Sala Auditorium – Università degli Studi di Foggia–Via S. Lorenzo, 47	“	“	“
<b>02.04.2009</b> 15.30 – 18.30	<b>Vieste</b> – Liceo Polivalente Località Macchia di Mauro	“	“	“
<b>02.04.2009</b> 15.00 – 18.00	<b>San Giovanni Rotondo</b> – V.le della Gioventù, 1/M c/o Studio Lotti	“	“	“

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Marisa Cavallieri  


N.B. Per l'evento del 26.03.2009, gli interessati potranno acquistare il quaderno MAP n. 03 dal titolo “*Gli immobili nell'impresa*”, **da prenotare entro il 19.03.2009**. Il costo è di euro 18/copia .

## Aspetti problematici della fiscalità immobiliare

**Diretta MAP, giovedì 26 marzo 2009**

(dalle ore 15,00 alle ore 18,00)

Coordinatore: **Dr. Alessio Berardino**

<b>Dalle</b>	<b>Alle</b>	<b>Relatore</b>	<b>Argomenti</b>
15,00	15,02	<b>Dr. Alessio Berardino</b> (Ordine di Torino)	Introduzione della diretta e coordinamento
15,02	15,25	<b>Avv. Benedetto Santacroce</b> (Foro di Roma)	Accertamento sulle operazioni e società immobiliari: valore normale e rilevanza delle stime OMI
15,25	15,50	<b>Dr. Annibale Dodero</b> (Agenzia delle Entrate)	Novità IRAP
15,50	16,10	<b>Dr. Siro Giovagnoli</b> (Ordine di Viterbo)	Scorporo del valore delle aree dagli ammortamenti e dai canoni di leasing
16,10	16,30	<b>Dott. Marco Zandonà</b> (Direttore dell'Ufficio Fiscalità Edilizia - ANCE Nazionale)	Regime fiscale agli effetti dell'IVA delle cessioni e delle locazioni
16,30	16,50	<b>Dr. Emanuele Re</b> (Ordine di Viterbo)	La deducibilità degli interessi passivi nel settore immobiliare
16,50	17,20	<b>Forum</b>	Domande all'Agenzia delle Entrate
17,20	17,45	<b>Dr. Gianluca Cristofori</b> (Ordine di Verona)	Società immobiliari di comodo
17,45	18,00	<b>Avv. Benedetto Santacroce</b> (Foro di Roma)	Novità Legge Comunitaria 2008

# Corso per Professionisti e Collaboratori

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PROMOSSA DA:

**CAF CGN spa**  
 IL CAF DEI PROFESSIONISTI

## Novità del Modello 730/2009 ed esempi pratici

Organizzazione a cura di:	- CAF CGN Spa - Il Caf dei Professionisti
Con il patrocinio di:	- Consiglio Prov. dell'Ordine dei CdL di Foggia
In collaborazione con:	- A.N.C.L. Unione Provinciale di Foggia - Unoformat Srl
<b>PERCHÉ PARTECIPARE?</b>	
<p>La giornata di approfondimento è stata ideata per fornire ai Professionisti ed ai Collaboratori di Studio un quadro completo sulle novità del modello 730/2009 e su alcuni argomenti di maggior rilievo inerenti gli oneri detraibili e deducibili. Il corso è strutturato in due parti per affrontare sia aspetti normativi che esempi pratici di compilazione.</p>	
Località:	<b>FOGGIA, martedì 31/03/2009</b> ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA, Sala Convegni VIA DELLA ROCCA VINCENZO, 38, FOGGIA (FG) tel: 0881709662
<b>Programma dell'evento:</b>	
h. 15:30 - 15:45	<b>Registrazione partecipanti</b> - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione modello 730 - La correzione del modello 730 - Novità del modello 730 - Oneri detraibili e deducibili: analisi delle principali tipologie di spesa - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza - Restituzione bonus fiscale 2006 - Imposta Comunale sugli Immobili
h. 15:45 - 18:30	<b>Approfondimento del modello 730/2009</b> - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione modello 730 - La correzione del modello 730 - Novità del modello 730 - Oneri detraibili e deducibili: analisi delle principali tipologie di spesa - Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza - Restituzione bonus fiscale 2006 - Imposta Comunale sugli Immobili  <b>Relatore:</b> Dott. <b>NICOLO' CIPRIANI</b> Dott. Commercialista dell' Ordine Dottori Commercialisti di Trani
h. 18:30 - 19:30	<b>Esempi pratici per l'utilizzo del software 730 Telematico</b> Verranno affrontati casi pratici e la risoluzione degli stessi <b>Relatore:</b> Dott. <b>NICOLO' CIPRIANI</b> Dott. Commercialista dell' Ordine Dottori Commercialisti di Trani
h. 19:30	<b>Chiusura lavori</b>

Prenotazione obbligatoria al sito [www.unoformat.it](http://www.unoformat.it)

Nel corso dell'evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei "Servizi CGN"

# LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2009 E LA SUA CONSERVAZIONE DIGITALE

presso

SALA CONFERENZA

“ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. PAVONCELLI”

CORSO SCUOLA AGRARIA

71042 CERIGNOLA ( FG)

**SABATO 04 APRILE 2009**

dalle ore **09.00** alle ore **13.00**

*Interverranno in veste di relatori:*

**Dr. Walter Capaldi**

Capo Settore Gestione Tributi

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

**Michele Perla**

Responsabile Anorc

Moderatore

**Francesco Berteramo**

Responsabile Sisco Service

Presieduto da:

**Dr.ssa Marisa Cavaliere**

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

**Rag. Franco Maldera**

Presidente dell'Ordine del Consulenti del lavoro di Foggia

**Dott. Michele Mario Venditti**

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucera

*Organizzato con il patrocinio di:*



Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Foggia



Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Lucera



Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Foggia

Si ringrazia per il contributo:

BANCA  POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA  
DAL 1883

AUGUSTA  
ASSICURAZIONI 

*La Sisco Service in collaborazione con La SeaSoft Spa  
è lieta di invitarLa al convegno sul tema*

## **PROGRAMMA DELLA GIORNATA**

09,00 Registrazione partecipanti

Welcome break

Saluti

**Dr.ssa Marisa Cavaliere**

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia

**Rag. Franco Maldera**

Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Foggia

**Dott. Michele Mario Venditti**

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucera

Apertura dei lavori

Intervento

**Dr. Walter Capaldi**

*UNICO 2009: Le novità della modulistica*

Intervento

**Michele Perla**

Conservazione digitale

Relatori a confronto

13,00 Chiusura lavori

**A tutti i partecipanti sarà rilasciato Attestato di Partecipazione**

Il predetto **Attestato** per gli iscritti ai seguenti Ordini permetterà di acquisire crediti formativi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente per l'anno 2009:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucera

La partecipazione al convegno è subordinata alla compilazione del modulo di adesione in allegato, da consegnarlo alla conclusione del convegno .

*Il convegno è interamente gratuito*

Equitalia Foggia SpA  
Via Portogallo, 10 - 71100 Foggia  
T +39 0881 309611 F +39 0881 309661



**Equitalia**

Prot n. 19609 del 19 dicembre 2008

Spett.le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Via Torelli 15/A

71100 FOGGIA

Oggetto: Protocollo d'intesa dell'11 dicembre 2008

Con riferimento al protocollo d'intesa siglato lo scorso 11 dicembre, Vi informiamo che, in conformità a quanto concordato al punto "a.1", è stata istituita una linea telefonica, corrispondente al numero 0881 309676, dedicata per la fornitura di informazioni o chiarimenti in ordine a specifiche problematiche.

Inoltre, così come previsto al successivo punto "b.2" dell'accordo in parola, Vi confermiamo l'attivazione delle due nuove caselle di posta elettronica alle quali potranno essere indirizzate, in base alla tipologia, quesiti per pratiche che non richiedono l'esibizione dei documenti in originale.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Operativo

Marco Visconti



Agente della riscossione per la provincia di Foggia  
Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico

Sede legale e direzione generale  
Via Portogallo, 10 - 71100 Foggia  
T +39 0881 309611 F +39 0881 309661  
direzione@equitaliafoggia.it

Capitale sociale € 2.600.000,00 interamente versato  
Iscr. n° 140716 Registro imprese di Foggia, C.F. e P. IVA 01594070714

Protocollo n. 19609	del 19/12/2008
Spett.le	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Torelli 15/A	71100 FOGGIA
Spett.le	30/12/08

## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Circoscrizione del Tribunale di Foggia



Prot. n. 33/09

Foggia li, 16.01.2009

**Ai Sigg. iscritti****Loro indirizzi**

Caro Collega,

al fine di consentire a quest'Ordine di strutturare le attività formative in maniera sempre più consona alle esigenze degli iscritti, è stato predisposto, su iniziativa della Commissione Formazione Professionale Continua, l'allegato questionario, nel quale troverai l'elenco delle materie oggetto delle attività formative, quale predisposto dal CNDCEC, sulla base della classificazione delle attività professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n.139.

Ti chiedo, pertanto, di inviarmi, a mezzo e-mail, il questionario, indicando con una " X " - max 5 preferenze – le materie nelle quali vorresti che il tuo Ordine organizzasse specifici eventi formativi.

Nel ringraziarti anticipatamente per il tempo dedicatoci, Ti saluto cordialmente.

Il Presidente





## UNIONE DEI COMUNI DEI " CINQUE REALI SITI "

Orta Nova - Carapelle - Ortona - Stornara - Stornarella

C/o Palazzo Masseria ex Gesuitica - Orta Nova (FG)

Telefono 0885 - 782571 - Codice Fiscale 90029910719

### NOMINA REVISORE DEI CONTI

#### Premesso che

- Ai sensi dell'art. 234 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, questa Unione dei Comuni deve nominare, nella seduta del prossimo Consiglio dell'Unione, un revisore al quale affidare la revisione economica - finanziaria dell'Unione;
- l'art. 44, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità prevede la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e a darne notizia agli ordini professionali;

**Ritenuto di pubblicare il presente avviso all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti all'Unione per dare la maggiore trasparenza possibile;**


#### SI A V V I S A N O

I soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e precisamente: iscrizione all'albo dei dottori commercialisti oppure all'albo dei ragionieri ed iscrizione al registro dei revisori contabili, a far pervenire alla sede dell'Unione, anche recapitata a mano, **entro e non oltre il 02 febbraio 2009 alle ore 12,00**, a pena di esclusione, apposita istanza corredata dei titoli relativi ai requisiti prescritti, di un adeguato curriculum vitae, nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione e data notizia agli ordini professionali.

Orta Nova, li 21 gennaio 2009

Il Responsabile finanziario  
- rag. Carlino La Torre



Ai Colleghi dottori commercialisti ed  
esperti contabili di Foggia.

**Oggetto: nuove agevolazioni della Regione Puglia - "start up  
microimprese e agevolazioni De Minimis per PMI".**

Gent.mi Colleghi,

come saprete la Regione Puglia ha emanato i regolamenti inerenti le agevolazioni in regime "De Minimis" per le PMI e le agevolazioni in favore di giovani che intendono avviare nuove imprese: regolamento regionale n. 25 del 2008 "start up microimprese" che prevede contributi a fondo perduto del 50% fino a 150.000 euro e contributi alle spese di gestione.

Ritenendo questa opportunità interessante per noi giovani, si è ritenuto necessario partecipare all'evento formativo che i Giovani imprenditori di Confindustria hanno organizzato sull'argomento per martedì 10 febbraio 2008 alle ore 16:30 presso la loro sede sita in Foggia in via Valentini Vista Franco n.1.

Ad illustrare la tematica, ci saranno esperti del settore:

dott. Francesco Corbo, esperto in Finanza agevolata PMI

dott. Stefano Russo, esperto in Finanza agevolata settore agricoltura

dott. Giocchino Colonna, dottore commercialista

Certi che non farete mancare la Vostra presenza, Vi giungano i nostri migliori saluti.

La Presidente G.I.  
(Giusy Albano)

Il Presidente U.D.C.  
(Luigi Maida)



# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

---

Circonscrizione del Tribunale di Foggia

Finestra sull'Ordine

Prot. n. 144/09

Foggia, lì 11.02.2009


Cari colleghi,

Vi comunico che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 09.02.2009, in considerazione della rilevanza formativa del **1° Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, che si terrà a **Torino nei giorni 11-12-13 marzo 2009** ed al fine di agevolare la partecipazione dei propri iscritti ad eventi speciali che siano occasioni di confronto professionale in un più vasto ambito territoriale e, quindi, motivo di crescita del proprio Ordine, ha deliberato di destinare la somma di €10.000,00 per attività formative quale contributo agli iscritti che parteciperanno al Congresso. Detta somma potrà essere ripartita, tra i partecipanti, nel limite massimo della quota di iscrizione al Congresso stesso (sulla base delle richieste che perverranno alla Segreteria dell'Ordine entro il 18.03.2009, supportate da fattura per quota di iscrizione).

Nel confidare che questa iniziativa rappresenti un segnale importante di apertura e coesione tra gli iscritti, tanto più necessario nell'attuale processo di unificazione (che vede, sicuramente, l'Ordine di Foggia in posizione privilegiata rispetto a molte altre realtà ordinistiche) e che la stessa possa incontrare anche il Vostro consenso, Vi saluto cordialmente.

**Il Presidente**

**Marisa Cavaliere**



# CONGRESSO NAZIONALE 1° dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 2009

TORINO CENTRO CONGRESSI LINGOTTO

## PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino



ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009

ore 15.00

### APERTURA DEI LAVORI

Saluto delle Autorità

Benvenuto del Presidente: ODCEC Torino

ALDO MILANESE

Relazione del Presidente CNDCEC

CLAUDIO SICILIOTTI

Interventi

ANGELINO ALFANO

FERRUCCIO DE BORTOLI

WALTER VELTRONI

ore 17.30

La riforma delle professioni intellettuali

per l'efficienza del sistema giustizia

Sono stati invitati:

M. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI,

GIOVANNA DE VIRGILIS,

ORESTE DOMINIONI, ENRICO LETTA,

MICHELE VIETTI

Per il Cndcec intervengono:

ANDREA BONECHI

FRANCESCO DI STEFANO

Coordina la sessione: MYRTA MERLINO

ore 19.00

CENA BUFFET (padiglione 5)

ore 21.00

SPETTACOLO (padiglione 5)

GIOVEDÌ 12 MARZO 2009

ore 9.30

WORKSHOP (in replica nel pomeriggio)

■ L'assicurazione professionale

■ Orientamento strategico dello studio:

scenari, strumenti ed esperienze

■ Comunicare la professione tra informazione,

pubblicità e deontologia

■ Efficienza e produttività dello studio:

migliorarsi per crescere

■ Associazioni sportive:

ruolo del commercialista

■ Banche e commercialista a sostegno

delle piccole imprese italiane

WORKSHOP INTERNAZIONALI

■ Prospettive della revisione contabile

■ Crisi finanziaria e corporate governance

ore 11.30

I commercialisti e la politica

I commercialisti nella politica

Sono stati invitati:

GIORGIO COSTA, GIANLUCA GALLETTI,

ALESSANDRO PAGANO,

GILBERTO PICHETTO FRATTIN,

IVANO STRIZZOLO

Per il Cndcec intervengono:

GIULIA PUSTERLA, GIORGIO SGANGA

Coordina: GIULIO ANSELMI

ore 13.30

SOFT LUNCH (padiglione 5)

ore 15.00

INTERVISTA con

JOSEPH STIGLITZ

PREMIO NOBEL ECONOMIA 2001

ore 16.30

La credibilità dell'informazione finanziaria

e il ruolo del controllo legale dei conti

Sono stati invitati:

LUGI CASERO, STEFFANO FASSINA,

MAURIZIO LEO, MARCO ONADO,

CLAUDIO SCAJOLA

Per il Cndcec intervengono:

LUCIANO BERZE, FLAVIO DEZZANI

Coordina: MAURO MEAZZA

ore 20.30

CENA DI GALA (su prenotazione)

PALAIOSOZAKI - Corso Sebastopoli, 123

VENERDÌ 13 MARZO 2009

ore 9.30

Quale federalismo fiscale tra solidarietà

nazionale e autodeterminazione territoriale?

Sono stati invitati:

ATTILIO BEFERA, GIORGIO BENVENUTO,

ROBERTO CALDEROLI,

SERGIO CHIAMPARINO,

GUIDO CROSETTO, NICHI VENDOLA

Per il Cndcec intervengono:

ROBERTO D'IMPERIO, PAOLO MORETTI

Coordina: MARINO LONGONI

ore 11.30

CONFERENZA di

JACQUES ATTALI

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

PER LA CRESCITA ECONOMICA

DELLA FRANCIA

ore 13.00

Conclusione dei lavori

La partecipazione dà diritto fino ad un massimo di 15 crediti  
per la formazione continua

PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI

VISITE GUIDATE A:

■ Reggia di Venaria Reale

■ Museo Nazionale del Cinema

■ Museo Egizio e Statuario

■ Palazzo Madama



GRUPPO 24 ORE

INTESA SMI SANPAOLO



CAF DOC  
O P E N

**ODCEC Foggia**

---

**Da:** "ODCEC Foggia" <odcfoggia@tiscali.it>  
**A:** <odcfoggia@tiscali.it>  
**Data invio:** mercoledì 24 giugno 2009 10.49  
**Oggetto:** [sezA] Risultato elezione dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

----- Messaggio inoltrato -----

**Da:** ODCEC\_FG <[segreteria@odcefoggia.it](mailto:segreteria@odcefoggia.it)>  
**Date:** 06 marzo 2009 10.48  
**Oggetto:** [sezA] Risultato elezione dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.  
**A:**  
**Cc:** [seza@odcefoggia.it](mailto:seza@odcefoggia.it)

Carissimi Colleghi,  
Vi informo dell'esito della votazione, tenutasi ieri 05 marzo, per l'elezione dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per la circoscrizione di Foggia.  
Sono risultati eletti: Michele Cicerale con voti 28, Sabatino Mastropietro con voti 47.  
Un augurio di buon lavoro agli eletti ed un grazie ai componenti del seggio elettorale per aver partecipato alle operazioni elettorali, con puntuale competenza, rigore e preziosissima disponibilità.  
Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Marisa Cavaliere

-----  
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA  
Via gen. A. Torelli, 15/A  
71100 FOGGIA FG  
Tel/fax: 0881.725612  
Sito: [www.odcfoggia.it](http://www.odcfoggia.it)  
@: [odcfoggia@tiscali.it](mailto:odcfoggia@tiscali.it)  
-----

ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione riservate e coperte da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, sappiate che divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono severamente vietate.  
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto.  
ATTENTION! This communication contains private and confidential information; if you are not the addressed of this transmission please know that the spreading, distribution or reproduction are stricly

Roma, 11 FEB. 2009

Prot 2453 PS/odl



Area Diritto d'Impresa e Finanza

Alle  
Camera di Commercio  
Industria Artigianato e  
Agricoltura  
Loro sedi

E p.c. a Infocamere  
ROMA

Oggetto: art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n.185

Sul Supplemento Ordinario n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009 n. 22 è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

L'articolo 16 della legge contiene alcune disposizioni che interessano direttamente l'attività degli uffici del registro imprese.

#### Posta Elettronica Certificata

L'Unioncamere, con lettera del 17 dicembre 2008 prot. n. 19078, aveva fornito alcune indicazioni circa l'attuazione dell'articolo 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, il quale dispone che le società devono indicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata in sede di presentazione delle domande di iscrizione all'ufficio del registro imprese.

In tale occasione, le Camere di Commercio erano state invitate ad iscrivere gli atti costitutivi di società, durante una prima fase da far coincidere con il periodo precedente la conversione in legge del decreto, nel più breve termine possibile anche in assenza della denuncia dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di porre le imprese e i professionisti che le assistono nelle condizioni di adempiere al nuovo obbligo di legge.

Il Senato ha convertito in legge il decreto, sopra richiamato, e ora pertanto si chiede agli uffici del registro imprese di controllare l'avvenuta valorizzazione del relativo campo della modulistica, approvata con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.

Ove l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, l'ufficio del registro delle imprese dovrà - in attuazione dell'articolo 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione del registro delle imprese) - sospendere il procedimento di iscrizione e assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione.

In assenza di regolarizzazione, l'iscrizione potrà essere rifiutata.

La società Infocamere sta predisponendo le opportune misure tecniche e organizzative per una verifica on line dell'attivazione della casella di posta elettronica certificata per le quali sarà altresì richiesta la collaborazione dei certificatori accreditati dal Centro per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

### **Cessione di quote di s.r.l.**

Il comma 10bis all'articolo 16 consentirà ai dottori commercialisti di chiedere la registrazione ai fini fiscali degli atti di trasferimento di quote s.r.l., di cui all'articolo 36, comma 1bis della legge 6 agosto 2008 n.133 e di pagare per via telematica l'imposta dagli stessi liquidata .

Per la completa attuazione della norma si dovrà, comunque, attendere un decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate che fissi i termini e le modalità di esecuzione per via telematica di tali adempimenti fiscali.

A quel punto si potrà finalmente ovviare alle difficoltà incontrate da talune Camere di commercio in sede di iscrizione di quegli atti di trasferimento di quote di s.r.l. che non rispondono ai requisiti descritti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2008 n.58.

### **Abolizione del libro soci**

Assai più rilevante ai fini della gestione del registro delle imprese è la novità contenuta nei commi da 12 quater a 12 undecies del medesimo articolo 16 della legge.

Tali disposizioni modificano più articoli del codice civile e sono destinate ad abolire il libro dei soci per le società a responsabilità limitata, attribuendo alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società.

Infatti il sistema delineato dall'articolo 2470 c.c. prima della sua modifica prevedeva che il trasferimento della titolarità della quota è valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso da esse manifestato, ma che esso ha effetto nei confronti della società solo dal momento dell'iscrizione nel libro soci, al quale gli amministratori possono procedere solo a condizione che l'atto traslativo sia stato depositato al registro delle imprese nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

Il sistema di pubblicità era, pertanto, incentrato su di un procedimento nel quale ciascun atto della serie, per quanto collegato logicamente e cronologicamente con gli altri atti e finalizzato alla produzione del medesimo effetto finale, era strutturalmente autonomo rispetto agli altri e idoneo a produrre effetti propri.

Con la soppressione della iscrizione del trasferimento nel libro soci e del conseguente effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, la nuova disciplina prevederà solo due momenti del procedimento e cioè il trasferimento della quota di s.r.l. tramite atto notarile o con la nuova procedura di cui all'articolo 36, comma 1bis della legge 6 agosto 2008 n.133 e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produrrà effetto anche di fronte alla società.

La norma contenuta nell'articolo 16 si propone, nell'intenzione del Legislatore, di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, come recita la rubrica dell'articolo. In tal senso va anche intesa la soppressione della comunicazione fatta, ogni anno, al registro imprese circa le risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio.

Il comma 12 undecies dell'articolo 16 pone l'obbligo di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese a carico degli amministratori.

Si ritiene, inoltre, che la disposizione in esame si applichi alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata, ma non ad altre forme giuridiche, quali ad esempio le società cooperative a responsabilità limitata.

La dichiarazione da parte degli amministratori dovrà comunque essere fatta per via telematica, mediante l'uso della firma digitale in forza all'obbligo contenuto nel citato articolo 31, comma 2 della legge n. 340 del 2000 di presentare le domande delle società all'Ufficio del Registro delle imprese unicamente con tale modalità.

In fase di prima attuazione, si propongono alcune linee guida per garantire una uniforme attuazione della disposizione in esame, nel rispetto temporale fissato dalla legge.

Per tale dichiarazione si utilizza la modulistica attualmente in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle imprese contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 febbraio 2008.

Si ritiene che i moduli ai quali fare ricorso per la dichiarazione devono essere, di norma, l'intercalare S da allegare al modulo B, con l'indicazione nel quadro Note che trattasi di "dichiarazione ai sensi dell' art. 16, comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2".

La scelta che si propone consente all'Ufficio del Registro delle imprese di acquisire la compagine sociale accompagnata dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono ora essere acquisite nel Registro delle imprese e cioè il domicilio di ciascun socio e i versamenti sulle singole quote.

Queste informazioni supplementari devono essere contenute nel "campo note" di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note (XX) allegabile alla pratica.

La presentazione della dichiarazione, stabilita dal comma 12 undecies dell'articolo 16, rappresenta un obbligo a carico degli amministratori i quali, qualora vi provvedessero entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185 del 2008 non devono pagare né le imposte (bollo), né il diritto di segreteria dovuto alle Camere di commercio in sede di iscrizione o di deposito di atti al Registro delle imprese.

In caso di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese effettuata oltre il termine dei sessanta giorni, si perderà il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, e si incorrerà nella sanzione fissata dall'articolo 2630 codice civile per la tardiva presentazione di domande, denunce o dichiarazioni all'ufficio del registro delle imprese.

Resta altresì inteso che gli uffici del registro delle imprese, in sede di controllo sulle comunicazioni che perverranno dagli amministratori, dovranno limitarsi alla verifica formale delle pratiche e non dovranno esaminare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla composizione sociale dichiarata.

La nuova normativa, come sopra ricordato, esclude la conferma dell'elenco soci, in sede di presentazione del deposito del bilancio d'esercizio, così come previsto prima della modifica legislativa dell'articolo 2478 bis c.c.

Si comunica che sono stati presi contatti con il Ministero dello Sviluppo Economico per una modifica della modulistica che integri, nelle informazioni iscritte nel registro delle imprese, anche quei dati oggi presenti nel libro soci e non previsti tra le notizie acquisite nel registro.

L'abolizione del libro soci e l'attribuzione al Registro delle Imprese di una più ampia funzione di pubblicità circa la titolarità effettiva delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata, costituisce un importante riconoscimento per le Camere di commercio, ma impone una particolare attenzione nella gestione delle informazioni relative ai soci delle s.r.l., sull'affidabilità delle quali si fondano le transazioni ad esse relative.

L'importanza di un tale riconoscimento trova altresì riscontro nella considerazione che il nuovo impianto normativo fa emergere una nuova funzione del registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto "costitutiva" dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio di intervento e voto) correlati alla titolarità della partecipazione.

Resta inteso che il controllo da parte dell'ufficio del registro delle imprese sarà esclusivamente di matrice formale, circa la corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte dell'amministratore, il quale si dovrà far carico di verificare con la massima attenzione – stante la notevole incidenza della dichiarazione ai fini endosocietari – la corrispondenza tra il libro soci e la nuova dichiarazione di "allineamento" prevista dal precitato articolo 16 comma 12 undecies,

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Marco Conte*

*Marco Conte*

Roma 24 FEB. 2009



C.C.I.A.A. di FOGGIA

Prot. n° 2891 PS/odl

- 5 MAR. 2009

AREA DIRITTO D'IMPRESA E FINANZA

ARRIVO

Alle  
 Camere di Commercio  
 Industria Artigianato e  
 Agricoltura  
 Loro sedi

Camera di Commercio di Foggia  
 Protocollo Generale  
 ENTRATA - 05/03/2009 16:56 - 0007787 - 7.7.1



E p.c. InfoCamere s.c.p.a.  
 Roma

Oggetto: D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2008 n. 304 è stato pubblicato il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

Il decreto, sopra indicato, è stato emanato per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 37, comma 21 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 il quale stabilisce che le camere di commercio "al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti" comunicano all'anagrafe tributaria in formato elettronico elaborabile i dati e le notizie contenute nel registro delle imprese "nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati".

Il formato elettronico elaborabile, di cui all'articolo 37, comma 21 bis della legge n. 248 del 2006, è stato individuato nel formato standard XBRL (*extensible business reporting language*) per l'adozione del quale è necessario che siano definite e rese disponibili adeguate "tassonomie".

L'elaborazione di tali classificazioni avviene a cura dell'Associazione "XBRL Italia" della quale fa parte anche l'Unioncamere, in rappresentanza del sistema camerale.

Negli ultimi tre anni il sistema camerale ha già avviato una sperimentazione relativa alla presentazione dei bilanci in formato XBRL, che nel solo anno 2008 ha condotto all'invio di diecimila bilanci con tale modalità.

Il decreto del 10 dicembre 2008 prevede che in fase di prima applicazione l'obbligo di presentare agli uffici del registro delle imprese i bilanci e i relativi allegati in formato

elettronico elaborabile sarà assolto con il deposito "unitamente al bilancio di esercizio e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione "XBRL Italia".

Si ritiene, quindi, che la prima applicazione consista nella predisposizione di una pratica di deposito di bilancio nelle modalità precedenti all'entrata in vigore del decreto, allegando altresì un file informatico XBRL con le tabelle sopra indicate.

L'articolo 5, comma 6, del citato decreto stabilisce che le date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio saranno rese pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale mediante un apposito avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale esse saranno comunicate dal CNIPA.

Il CNIPA ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico il sito internet sul quale sono pubblicate e rese accessibili, a partire dal giorno 16 febbraio 2009, le specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana che è il seguente: [http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia%20XBRL/).

Di conseguenza l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel nuovo formato elettronico si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente a tale data e, quindi, solo a partire dalla seconda metà dell'anno in corso.

Si fa presente che l'Associazione "XBRL Italia" ha in corso di preparazione anche altre tassonomie, tra le quali quella relativa alla nota integrativa, che saranno rese disponibili una volta conclusa la fase di analisi e di valutazione da parte dei soggetti interessati.

L'articolo 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 dispone, poi, che gli altri atti per i quali vi è l'obbligo di deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese devono essere rappresentati come documenti informatici secondo le specifiche tecniche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate, gli ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione "XBRL Italia".

Le specifiche tecniche del formato XML per tali tipi di atti non sono state ancora definite e, quindi, ai sensi della citata disposizione gli obbligati devono, nell'attesa, allegare all'istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

Di conseguenza, gli obbligati alla presentazione degli atti al registro delle imprese devono ora allegare alla domanda di iscrizione i documenti in formato PDF/A.

Tale formato dovrà essere richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti: quindi non è necessario per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia nè per i documenti relativi al R.E.A.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato all'Unioncamere di aver già preso contatto con le case di software, che producono i programmi gestionali per gli studi notarili, le quali stanno provvedendo all'aggiornamento dei software medesimi per renderli compatibili con il nuovo obbligo di legge.


La società InfoCamere renderà a breve disponibile agli uffici del registro delle imprese un sistema di controllo automatico "massivo" che sarà in grado di segnalare agli operatori i documenti che non fossero conformi alla norma.

Contestualmente è stata resa disponibile sul sito Telemaco un'apposita funzione di verifica del formato PDF/A utilizzabile dagli stessi utenti al fine di consentire il controllo preventivo della correttezza dell'istanza da inviare all'ufficio; tale strumento di validazione è ora in fase di test da parte del Consiglio Nazionale del Notariato che ha chiesto di poter eseguire alcune verifiche preventive.

Cordiali saluti

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Marco Conte*



**ODCEC Foggia**

---

**Da:** "Raffaele Rendinelli" <raffaele.rendinelli@fg.camcom.it>  
**A:** "odc lucera" <ordinecommc@tiscalinet.it>; "Odc Foggia" <odcfoggia@tiscali.it>  
**Cc:** "Giuseppe Santoro" <giuseppe.santoro@fg.camcom.it>; "Michele Villani" <michele.villani@fg.camcom.it>

**Data invio:** giovedì 9 aprile 2009 12.20

**Oggetto:** IFRS Taxonomy 2009 Versione finale

Si comunica, per conoscenza, che lo IASB (*International Accounting Standards Board*), l'organismo indipendente incaricato di stabilire i principi contabili internazionali applicati in Europa (IAS/IFRS), ha pubblicato la versione finale della tassonomia dei principi contabili internazionali per la conversione in XBRL dei dati in bilancio.

Per scaricare la versione finale Taxonomy 2009, occorre visitare il sito [www.IASB.org](http://www.IASB.org)

Dott. Raffaele Rendinelli

Responsabile Registro Imprese

Camera di Commercio Foggia

Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 3994 (20090407)

The message was checked by ESET Smart Security.

<http://www.eset.com>

**ODCEC Foggia**

---

**Da:** "Raffaele Rendinelli" <raffaele.rendinelli@fg.camcom.it>  
**A:** "odc lucera" <ordinecommc@tiscalinet.it>; "Odc Foggia" <odcfoggia@tiscali.it>  
**Cc:** "Giuseppe Santoro" <giuseppe.santoro@fg.camcom.it>; "Michele Villani" <michele.villani@fg.camcom.it>  
**Data invio:** giovedì 9 aprile 2009 11.54  
**Allega:** AGENZIA delle ENTRATE Nuove modalità di trasmissione telematica cessioni quote SRL.pdf  
**Oggetto:** AGENZIA delle ENTRATE Nuove modalità di trasmissione telematica cessioni quote SRL

Si comunica, per conoscenza, che con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2009, Prot. 42914/2009 (pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 2 aprile 2009), in allegato alla presente, sono state definite le modalità e i termini per l'effettuazione per via telematica degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie da parte dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1° giugno 2009 (60 giorni dopo la pubblicazione).

In ogni caso, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a quella della sua entrata in vigore - previa intesa con l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

Dott. Raffaele Rendinelli  
Responsabile Registro Imprese  
Camera di Commercio Foggia



## DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI

**Definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

#### Dispone:

#### **1. Soggetti obbligati alla registrazione per via telematica**

1.1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati, ai sensi dell'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a chiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. Gli intermediari sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **2. Requisiti degli intermediari ai fini della registrazione**

2.1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 1.1. gli intermediari, se sprovvisti dell'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate, presentano apposita domanda all'ufficio territorialmente competente della stessa, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all'Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l'assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione.

### **3. Requisiti dell'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie**

3.1. L'atto di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi:

- a) la firma digitale dell'intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione;
- b) la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

### **4. Approvazione del modello di richiesta di registrazione**

4.1. È approvato il modello informatico descritto nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, contenente le informazioni dell'atto da registrare, nonché i dati del pagamento dei tributi dovuti.

### **5. Richiesta di registrazione**

5.1. Entro venti giorni dalla data di stipula dell'atto, l'intermediario su cui grava l'obbligo di chiederne la registrazione, trasmette, per via telematica, il modello informatico di cui al punto 4.1. unitamente all'atto di trasferimento, nonché ai dati per il pagamento delle imposte.

### **6. Modalità di pagamento telematico**

6.1. I soggetti di cui al punto 1.1. effettuano, per via telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, il pagamento delle imposte dovute in base ad autoliquidazione, nonché di eventuali interessi e sanzioni, mediante addebito su proprio conto corrente intrattenuto presso gli istituti di credito convenzionati con l'Agenzia delle entrate.

### **7. Controlli di trasmissione e scarto dei dati trasmessi**

7.1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
- b) codice di autenticazione duplicato per effetto di file inviato erroneamente più volte;
- c) file non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1;
- d) mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento di cui al punto 6.

7.2. Nei casi di cui al punto 7.1. lo scarto del file è comunicato, per via telematica, al soggetto che ne ha effettuato la trasmissione. Tutti i dati contenuti nel file scartato sono respinti.

## **8. Ricevute**

8.1. Ove non ricorrano i casi di cui al punto 7, l’Agenzia delle entrate trasmette, per via telematica, apposite comunicazioni con cui:

- a) attesta la ricezione del file contenente l’atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso dall’intermediario unitamente ai dati di cui al punto 5.1.; indica gli estremi di registrazione attribuiti all’atto stesso; restituisce l’atto sottoposto a registrazione;
- b) attesta l’esito dell’addebito delle imposte, effettuato secondo le modalità del punto 6.1., comunicato all’Agenzia dagli istituti di credito.

## **9. Esecuzione dell’adempimento e attività degli uffici dell’Agenzia**

9.1. La registrazione dell’atto si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti per via telematica dall’Agenzia delle entrate.

9.2. L’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, al recupero dell’imposta principale nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.1, in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 26 aprile 1986, n. 131.

## **10. Irregolare funzionamento del servizio Entratel**

10.1. Si considera irregolare funzionamento del servizio Entratel l’interruzione dello stesso per l’intera durata giornaliera della sua erogazione. Di tale irregolare funzionamento l’Agenzia delle entrate dà tempestiva comunicazione con i mezzi ritenuti più appropriati.

10.2. In caso di irregolare funzionamento del servizio Entratel, l’esecuzione degli adempimenti di cui al presente provvedimento è effettuata secondo le modalità vigenti anteriormente alla sua entrata in vigore.

## **11. Entrata in vigore**

11.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, consultabile all’indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), sezione Documenti, voce “Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale”.

11.2. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a quella della sua entrata in vigore, previa intesa tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal presente provvedimento. La registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione ha validità a tutti gli effetti di legge.

## Motivazioni

L'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che l'atto di trasferimento delle quote sociali, di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso il competente ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000, restando salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in argomento.

Il legislatore ha, pertanto, esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica (articolo 2470, secondo comma, del codice civile) agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale nel rispetto della vigente normativa (articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008).

L'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l'obbligo, posto a carico degli intermediari sopra citati, di chiedere la registrazione per via telematica dell'atto redatto con scrittura privata, nonché di procedere al contestuale pagamento telematico delle imposte liquidate dai medesimi soggetti che diventano, in detto contesto, responsabili d'imposta ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Con il presente provvedimento sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al predetto comma 10-*bis*.

In particolare gli atti, redatti su supporto informatico e sottoscritti dalle parti con firma digitale, devono essere completati dalla c.d. marcatura temporale.

Ai fini della registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, gli intermediari devono essere iscritti nell'Albo di riferimento e non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998, comportano la revoca dell'abilitazione dal servizio telematico Entratel.

Con il provvedimento in esame sono, altresì, stabiliti i termini e le modalità cui i suddetti intermediari, abilitati al servizio telematico Entratel, devono uniformarsi, nonché alcuni adempimenti posti a carico degli uffici competenti per la registrazione telematica della tipologia di atti societari in parola.

Tra l'altro, per la verifica della corretta attuazione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione e fino a quella della sua entrata in vigore, è possibile, d'intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, avviare un periodo di sperimentazione. Le registrazioni effettuate durante tale periodo sono valide a tutti gli effetti di legge.

Infine viene precisato che l'irregolare funzionamento del servizio Entratel per l'intera giornata della sua erogazione, portato a conoscenza con apposita comunicazione dell'Agenzia delle entrate con i mezzi ritenuti a tal fine più idonei, comporta che gli adempimenti di cui al presente provvedimento possono essere effettuati secondo le modalità vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso.

In ossequio alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni recate dal presente provvedimento entrano in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, consultabile all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## **Riferimenti normativi**

### *a) Attribuzioni del Direttore dell' Agenzia delle entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

### *b) Disciplina normativa di riferimento*

- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000;
- Testo Unico delle disposizioni concernenti l' imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131;
- Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Roma, 1 aprile 2009

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

*Attilio Befera (\*)*

(\*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, D.Lgs. N° 39/93



San Severo, 19 marzo 2009

Ufficio di San Severo

**Al Presidente dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Foggia  
Via Alfonso Torelli 15/A  
71100 - FOGGIA**

PROT. N. 2009 / 12148

OGGETTO: Comunicazione variazione apertura pomeridiana dell'Ufficio al pubblico.

Si comunica, anche ai fini di divulgazione all'utenza, che a far data dal **01 aprile 2009** questo Ufficio adotterà nelle giornate del martedì e del giovedì il seguente orario di apertura al pubblico:

- **orario antimeridiano: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (invariato);**
- **orario pomeridiano: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (il precedente orario adottato era dalle h. 15.00 alle h. 17.00).**

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
dott. Michele GAMMAROTA

Agenzia delle Entrate – Ufficio di San Severo – Viale 2 Giugno, n. 182 / 184  
Tel. 0882 – 242411 - Fax 0882-242496 – e-mail: [ul.sansevero@agenziaentrate.it](mailto:ul.sansevero@agenziaentrate.it)



Foggia, 08 aprile 2009

**Alla Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale  
del Governo**

**Al Comune di Foggia**  
**Alla Guardia di Finanza – Comando  
Provinciale – Compagnia – Nucleo Prov.le PT**  
Via della Rocca n. 3 - Foggia

**A Equitalia Spa – Foggia**  
**Alla Commissione Tributaria Provinciale -  
Foggia**

**All'Ordine dei Dottori Commercialisti**  
Via Torelli n. 15 - Foggia

**Al Collegio dei Ragionieri e dei Periti  
Commerciali - Corso Cairoli n. 37 - Foggia**

**Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti  
di Foggia e Lucera**

Corso V. Emanuele n. 8 - Foggia

**Consiglio Ordine degli Avvocati**  
Viale I Maggio c/o Tribunale - Foggia

Prot. n. **09/22108**Oggetto: **Orario di apertura al pubblico - Modifica**

Si informano Codesti Uffici/Associazioni che, a decorrere dal prossimo 4 maggio, questo Ufficio osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

	MATTINA	POMERIGGIO
<b>LUNEDI'</b>	8:30 ÷ 12:30	
<b>MARTEDI'</b>	8:30 ÷ 12:30	14:45 ÷ 16:45
<b>MERCOLEDI'</b>	8:30 ÷ 12:30	
<b>GIOVEDI'</b>	8:30 ÷ 12:30	14:45 ÷ 16:45
<b>VENERDI'</b>	8:30 ÷ 12:30	CHIUSO

f.to **Il Capo Ufficio****Dr.ssa Anna Maria IMPERATO**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Foggia – Via F. Marcone, 9 – 71100 Foggia  
Tel. 0881.586111 - Fax 0881.712964 - e-mail: [uf.foggia@agenziaentrate.it](mailto:uf.foggia@agenziaentrate.it)

CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001:2000

Progettazione ed erogazione delle  
attività di servizio al contribuente e  
di prevenzione e contrasto  
all'evasione

**SINCERT**



# COMUNE di MONTELEONE di PUGLIA

## PROVINCIA DI FOGGIA

\*\*\*\*\*

SETTORE " Economico – Finanziario "

Prot. n° 992/2009

Monteleone di Puglia, lì 9 aprile 2009

### AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti del Comune di Monteleone di Puglia per il periodo 2006 – 2009;
- Considerato che l'incarico dell'attuale Revisore del conto è scaduto e non essendo rinnovabile si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo revisore;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (artt. 234 - 241);
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 41/1996;
- Visto il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- Visto D.Lgs 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Visto lo statuto comunale;
- Considerato che il Comune di Monteleone di Puglia risulta avere popolazione al 31.12.2008 pari a n. 1.153 abitanti;

#### RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale di Monteleone di Puglia deve procedere al rinnovo dell'organo di revisione contabile per il triennio 2009/2011;

#### 1. Oggetto.

Nomina del Revisore dei Conti, organo di revisione economico finanziaria dell'Ente che svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità.

#### 2. Soggetti che possono essere nominati.

Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 234, comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, tra:

- a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

#### 3. Durata dell'incarico.

la durata dell'incarico, le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento degli incarichi, i compiti e le funzioni, la responsabilità ed il compenso del revisore sono previsti dal TITOLO VII – articoli da 234 a 241 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente;

L'organo di revisione contabile dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Periodo triennio : 2009 – 2011.

#### 4. Incompatibilità ed ineleggibilità.

Sono eleggibili e possono svolgere l'ufficio di Revisore dei Conti del Comune di Monteleone di Puglia i soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste dagli articoli art. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000

#### **5. Compenso del Revisore.**

Il compenso è fissato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000.

#### **6. Modalità di elezione.**

Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina del Revisore, scegliendo il nominativo tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo apposita istanza inviata al Comune. La nomina è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

La nomina del Revisore del Conto avverrà, in base alla normativa su citata unitamente alla modalità di aggiudicazione prevista, ad insindacabile giudizio del Consiglio Comunale con apposita deliberazione che fisserà anche i relativi compensi.

Non si terrà conto di eventuali proposte pervenute all'Ente prima della pubblicazione del presente avviso.

### **INVITA**

Chiunque, avendo i requisiti, voglia segnalare la propria candidatura alla nomina, deve inviare apposita domanda scritta in carta semplice, a:

**COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG) - SERVIZIO FINANZIARIO – P.zza Municipio, 5 - 71020 Monteleone di Puglia (FG).**

#### **7. Tempi e modalità di presentazione della istanza.**

L'istanza in cui si manifesta disponibilità deve pervenire all'**Ufficio Protocollo** del Comune di **Monteleone di Puglia - P.zza Municipio, 5 - 71020 Monteleone di Puglia (FG) - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 aprile 2009:**

L'istanza potrà essere inviata:

- a. a mezzo posta; il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane comunque ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile;
- b. recapitata direttamente all'Ufficio Protocollo – (durante l'orario di apertura al pubblico dal Lun. a Ven.: ore 9.00-12.00; Mart. e Giov. 15.00-17.00).

La domanda deve contenere una autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, si dichiara:

- a) di non essere in nessuna condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Monteleone di Puglia, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) di rispettare, nel caso di nomina i limiti all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- c) di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, all'Albo dei Revisori Contabili e/o all'Albo dei Ragionieri;
- d) di accettare il compenso richiesto in caso di nomina tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Interno 20/05/2005, attualmente vigente in materia che fissa i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali in relazione alla fascia demografica degli stessi, che per questo comune è la lett. e) tabella A) (comuni da 1.000 a 1.999 abitanti);

La domanda con la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato e ad essa devono essere allegate, oltre le su citate autocertificazioni:

- copia di un documento di identità non scaduto;
- curriculum vitae e professionale;

La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in

modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

L'inoltro di domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso.

#### **8. Pubblicazioni.**

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione All'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'Ente : [www.comune.monteleonedipugliafg.it](http://www.comune.monteleonedipugliafg.it).

- Verrà, inoltre, inviato all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Ordine dei Ragionieri ai fini di una pubblicizzazione tra i loro iscritti e per poter avere eventuali segnalazioni

#### **9. Informazioni.**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina, con tutti gli adempimenti conseguenti.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile del Servizio Finanziario – Sig. Giuseppe VOLPE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Giuseppe VOLPE)



# ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia Finestra sull'Ordine

Prot. n. 335/09

Foggia, lì 16.04.2009

**Ai Sigg. Iscritti**

**Loro indirizzi**

Carissimi colleghi,

Vi segnalo che è stata convocata l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco, in prima convocazione, lunedì 27.04.2009 alle ore 22:30 presso la sede dell'Ordine, via Torelli 15/A ed occorrendo, in seconda convocazione, **martedì 28.04.2009 alle ore 11:30** presso la sede dell'Ordine in Foggia alla via Torelli 15/A, (la partecipazione dà diritto n. 2 crediti formativi), per discutere e deliberare sul seguente

## **Ordine del Giorno**

- 1) *Bilancio consuntivo anno 2008 – relazione del Presidente – relazione del Collegio dei Revisori;*
- 2) *Varie ed eventuali.*

L'avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall'art.18 del d.lgs. 139/05, è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 03 e 06 aprile 2009.

Sul sito internet [www.odcfoggia.it](http://www.odcfoggia.it) è possibile consultare:

Avviso di convocazione Gazzetta del Mezzogiorno;

Bilancio consuntivo anno 2008 - relazione del Presidente - relazione del Collegio dei Revisori.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

**Malisa Cavaliere**

**ODCEC Foggia**

---

**Da:** "ODCEC\_FG" <segreteria@odcefoggia.it>  
**Cc:** <sez.a@odcefoggia.it>  
**Data invio:** martedì 21 aprile 2009 9.42  
**Allega:** Questionario.pdf  
**Oggetto:** [sez.A] Questionario

Caro Collega,

su iniziativa della Commissione per l'Innovazione della Professione, nell'intento di sostenere e sviluppare alcune proposte che potrebbero essere praticabili nel nostro territorio prevalente di intervento, è stato predisposto l'allegato questionario finalizzato a comprendere la situazione attuale dei servizi professionali erogati da poter meglio definire la nostra percezione del concetto di "innovazione".

Richiediamo, pertanto, la Tua preziosa collaborazione all'iniziativa, rispondendo al questionario a mezzo e-mail ([odcfoggia@tiscali.it](mailto:odcfoggia@tiscali.it)) e/o fax al n. 0881.725612, entro il 15.05.2009.

Nel ringraziarTi anticipatamente per il tempo dedicatoci, Ti saluto cordialmente.

Il Presidente

Marisa Cavaliere

---

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

Via gen. A. Torelli, 15/A  
71100 FOGGIA FG  
Tel/fax: 0881.725612  
Sito: [www.odcfoggia.it](http://www.odcfoggia.it)  
@: [odcfoggia@tiscali.it](mailto:odcfoggia@tiscali.it)

---

ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione riservate e coperte da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, sappiate che divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono severamente vietate.

Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto.

ATTENTION! This communication contains private and confidential information; if you are not the addressed of this transmission please know that the spreading, distribution or reproduction are stricly forbidden. Should you receive this communication by mistake, please call us and cancel the message received.



“COMMISSIONE PER L’INNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE”

## QUESTIONARIO

### “L’INNOVAZIONE NEI SERVIZI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI DELL’ODCEC DI FOGGIA”

a) Anno di nascita: \_\_\_\_\_

b) N. anni di anzianità di iscrizione all'ODCEC (ODC e/o Collegio) \_\_\_\_\_

c) Tipologia dei servizi professionali erogati fino ad oggi:

---

---

---

d) Secondo te qual'è una definizione di “*innovazione*” nei servizi professionali?

---

---

---

e) Quali “*servizi professionali innovativi*” si potrebbero erogare nel territorio dell’ODCEC di Foggia?

---

---

---


C.N.D.C.E.C.

PROT. 674 DEL 26-01-2009

TIPO: PARTENZA



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/sc

Roma, 26 gennaio 2009  
*Informativa n. 3/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Normativa antiriciclaggio - Osservazioni alla bozza di documento U.I.F. recante i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette

Caro Presidente,

Ti segnalo che il Consiglio Nazionale, con il supporto della Commissione Antiriciclaggio, ha formulato le proprie osservazioni alla bozza di documento recante i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette, predisposta dall'Ufficio d'Indagine Finanziaria e sottoposta a consultazione nei mesi scorsi.

Sono state evidenziate le molteplici perplessità derivanti dai contenuti esposti nella bozza di provvedimento sottoposto a consultazione, con particolare riferimento all'introduzione, in via interpretativa, di obblighi ulteriori non previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 ed alla scarsa correlazione delle ipotesi individuate dagli indicatori proposti con lo specifico rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il Consiglio Nazionale ha, ancora una volta, ribadito la necessità di una profonda revisione dell'impianto normativo al fine di realizzare un quadro operativo conforme alle indicazioni provenienti dal legislatore comunitario e, al medesimo tempo, realmente coerente rispetto al contesto professionale al quale tali indicazioni operative sono destinate.

Ti informo che il documento è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, nella Sezione "Studi e ricerche, Commissioni - Antiriciclaggio".

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 746 DEL 27-01-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 27 gennaio 2009  
Informativa n. 5/09

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI  
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: facsimile di lettera d'incarico professionale

Caro Presidente,

Ti informo che il Consiglio Nazionale nella seduta del 14 – 15 gennaio 2009 ha approvato il facsimile di lettera d'incarico professionale elaborato dai Gruppi di Studio "Tariffa professionale" e "Tariffa consulenti", che potrai trovare sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Tariffa professionale e Assicurazione RC" dell'area "Studi e ricerche – Commissioni".

La lettera d'incarico professionale approvata costituisce un ausilio per il Professionista che, in ogni caso, rimane libero di disciplinare il rapporto con il cliente nei modi ritenuti più opportuni.

Un cordiale saluto.

Claudio Sciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/tg

Roma, 19 marzo 2009  
*Informativa n. 15/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Caro Presidente,

all'esito di un incontro svoltosi in data odierna presso l'Agenzia delle Entrate, il direttore dott. Attilio Befera mi ha consegnata l'allegata risoluzione n. 68 che, rispondendo ad una nostra specifica richiesta, ritiene ammissibile lo scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa anche in assenza della relativa certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Quanto precede, come si evince dal testo del documento allegato, nel caso in cui il sostituto produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e sia in grado di esibire la fattura relativa e la documentazione bancaria comprovante il compenso netto effettivamente percepito.

Il provvedimento era stato anticipato dallo stesso direttore Befera al nostro Congresso di Torino e ci piace dare atto del rinnovato clima di collaborazione instauratosi tra due enti – l'Agenzia delle Entrate e il nostro Consiglio Nazionale – capaci di dialogare non come sindacalisti di parte ma come istituzioni al servizio del Paese.

Con viva cordialità

Claudio Siciliotti



Roma,

19 03 2009

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità Indiretta e Procedure  
Ufficio Adempimenti e procedure*A tutte le Direzioni regionali**A tutti gli Uffici**dell'Agenzia delle entrate*

Prot. n. 2009/41380

**OGGETTO:** *Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa – Art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – assenza della certificazione rilasciata dal sostituto – dichiarazione sostitutiva di atto notorio – ammissibilità*

Da più parti sono giunte alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, allorquando gli stessi non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

In proposito, si rappresenta che l'articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "...dalle certificazioni richieste ai contribuenti".

E' da ritenere che la locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" utilizzata dall'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisca non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La stessa, invero, assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse.

Ciò torna particolarmente utile nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.

In tal caso si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Nelle ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta (la cui emissione comporta, di norma, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, costituisce l'emittente debitore verso l'erario), sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Dispone, infatti, il citato articolo 47 che: "*1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*"

*2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza [...].”*

Dalla lettura della trascritta disposizione si evince, in primo luogo, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituto è a diretta conoscenza vi è senza dubbio la relazione esistente tra fattura contabilizzata e documentazione bancaria attestante le somme percepite.

Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti terzi, di cui l'interessato sia a diretta conoscenza e, dunque, è possibile dichiarare che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.

La generale applicazione dell'istituto ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, sancita dal comma 3 dell'articolo 47, fa propendere per l'applicabilità dell'istituto anche ai rapporti tra fisco e contribuente.

E', inoltre, da tener presente che alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà mendaci sono connessi specifici effetti sul piano penale, indicati nell'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.

In questa sede è opportuno precisare che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il contribuente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

\*\*\*

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati nella presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2962 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 25 marzo 2009

*Informativa n. 23/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: elaborato della Commissione di studio "Consulenza tecnica d'ufficio" – Documento sul trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti

Caro Presidente,

Ti segnalo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del'11 marzo 2009, ha approvato il documento relativo al trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti, elaborato dalla Commissione di studio Consulenza tecnica d'ufficio.

Potrai trovare il documento sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Funzioni giudiziarie" dell'area "Studi e ricerche – Commissioni".

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2963 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 25 marzo 2009

*Informativa n. 24/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Oggetto: nota Agenzia delle Entrate – Flussi telematici tra CAF e sostituti d'imposta per la gestione del modello 730-4. Articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164

Caro Presidente,

Ti inoltro copia della nota dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2009, con la quale si forniscono indicazioni ai sostituti d'imposta per la trasmissione, entro il 31 marzo 2009, del modello di "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti



Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

Settore Servizi all'utenza  
Ufficio Assistenza agli intermediari

Roma, 16.3.2009

Alla Confindustria

Via dell'Astronomia, 30  
00144 - ROMA

Alla Confapi

Via della Colonna Antonina, 52  
00186 - ROMA

Alla Confcommercio

Piazza G.G. Belli, 2  
00153 - ROMA

Alla Confartigianato

Via S. Giovanni in Laterano, 152  
00184 - ROMA

Alla Confederazione Nazionale

Dell'Artigianato e della Piccola e  
Media Impresa  
Via G.A. Guattani, 13  
00161 - ROMA

Alla Confagricoltura

C.so Vittorio Emanuele II, 101  
00186 - ROMA

Alla Confederazione Italiana

Agricoltori  
Via Mariano Fortony, 20  
00196 - ROMA

Alla Coldiretti

Via XXIV Maggio  
00187 ROMA

Alla Confesercenti  
Via Nazionale, 60  
00184 - ROMA

Alla Legacoop Nazionale  
Via G. A. Guattani, 9  
00161 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei  
Consulenti del Lavoro  
Via C. Colombo, 456  
00145 - ROMA

Al Consiglio Nazionale dei  
Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
Piazza della Repubblica, 59  
00185 - ROMA

Prot. 2009/35200  
All. n.1

OGGETTO: Flussi telematici tra Caf e sostituti d'imposta per la gestione del modello 730-4. Articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164

L'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, prevede che, lo scambio dei dati relativi al risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4) deve essere effettuato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 gennaio 2009, contiene le modalità stabilite per l'anno in corso per una ulteriore fase della graduale attuazione della citata normativa e approva il nuovo modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

In particolare, per quest'anno, oltre ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona, saranno interessati, al flusso telematico dei mod. 730-4 con l'Agenzia delle entrate, anche i sostituti con domicilio fiscale nelle province di Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Lodi, Macerata, Oristano, Perugia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Trento, Verbania e Viterbo.

Tali sostituti devono trasmettere entro il 31 marzo, il modello di comunicazione, pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

Avvicinandosi la scadenza stabilita, considerando anche l'ampliamento del numero di province interessate, come lo scorso anno occorre una divulgazione capillare ed accurata di tale innovativa modalità di ricevimento dei dati contabili.

Si invitano, pertanto, le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a valutare l'opportunità della più ampia divulgazione della procedura indicata. Ove ritenuto opportuno potrà essere pubblicato l'allegato avviso sui propri siti internet.

Si ringrazia per la collaborazione  
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aldo Polito

**FLUSSO TELEMATICO MODELLI 730-4  
AVVISO PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Il 31 di questo mese scade per i sostituti d'imposta, pubblici e privati, il termine di presentazione della comunicazione della sede telematica dove l'Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti.

Tale procedura telematica, riservata lo scorso anno ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province di Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Verona, quest'anno è stata estesa anche ai sostituti con domicilio fiscale nelle province di Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Lodi, Macerata, Oristano, Perugia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rimini, Rovigo, Trento, Verbania, e Viterbo.

Il flusso telematico attraverso l'Agenzia delle entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 e consente notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e di risorse potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.

I sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province indicate devono compilare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" - pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - indicando la sede telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno resi disponibili i dati contabili del mod. 730-4.

Il modello di comunicazione deve essere trasmesso anche dai sostituti d'imposta che hanno partecipato alla prima fase di sperimentazione svolta nel 2008, anche per confermare il proprio indirizzo telematico.



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/fm

Roma, 7 aprile 2009  
*Informativa n. 30/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Caro Presidente,

la tremenda tragedia che ha colpito i nostri concittadini abruzzesi ed, in particolare, quelli de L'Aquila ha fatto sì che questo Consiglio Nazionale si mettesse immediatamente in contatto, già nella primissima mattina di ieri, con le rappresentanze istituzionali della nostra categoria, sia della città maggiormente danneggiata che dell'intera regione.

Nell'attesa di concordare con i diretti interessati le forme di sostegno e di solidarietà più idonee a favore dei nostri colleghi ed, in generale, dell'intera popolazione colpita dal sisma, questo Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque di avviare immediatamente una sottoscrizione (gli estremi del relativo conto corrente sono indicati in calce) per raccogliere le disponibilità che la nostra categoria, a livello nazionale, vorrà dedicare allo scopo.

Nella convinzione che la nostra comunità non mancherà di saper concretamente dimostrare la propria sensibilità ed il proprio spirito di categoria in una circostanza così tragica, ti invito a circolarizzare la presente a tutti i colleghi del tuo Ordine ed a farti parte attiva per avviare la relativa raccolta dei fondi. L'intera iniziativa ed i suoi esiti saranno idoneamente rendicontati alla categoria anche attraverso il nostro sito web.

Rinnovando i sentimenti di vicinanza e di solidarietà a favore di chiunque soffra le conseguenze di questa immane catastrofe, lavoriamo tutti assieme per far sì che anche il nostro contributo possa concorrere ad alleviare le sofferenze e ad avvicinare, nei limiti del possibile, il ritorno alla normalità.

Un caro saluto.

Claudio Siciliotti

**C/C BANCARIO N. 10000/19**

**INTESTATO A "COMMERCIALISTI PER L'ABRUZZO"**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
FILIALE DI ROMA – AGENZIA 11  
VIA CARLO ALBERTO 6/A  
00185 ROMA**

**CODICE IBAN IT57N0569603200000010000X19**



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3631 del 16-04-2009

Tipo: PARTENZA

Finestra sull'Ordine



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 16 aprile 2009  
*Informativa n. 33/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: documento su "La disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.R.L. alla luce del nuovo disposto dell'art. 2435 bis del codice civile"

Caro Presidente,

Ti segnalo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 15 aprile 2009, ha approvato il documento su "La disciplina della nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle S.R.L. alla luce del nuovo disposto dell'art. 2435 bis del codice civile".

Potrai trovare il documento sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nell'area "Studi e ricerche, Commissioni", sezione "Principi contabili e sistemi di controllo e revisione", alla voce "Organi di controllo".

Considerata l'importanza del tema e la necessità di fornire ai Colleghi delle valide linee di indirizzo, Ti invito a darne ampia e tempestiva diffusione a tutti gli iscritti nell'Albo tenuto dal Tuo Ordine.

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.  
Prot. 3645 del 17-04-2009  
Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CS/me

Roma, 16 aprile 2009  
*Informativa n. 34/09*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: principio di revisione 002 – Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *ter* del codice civile

Caro Presidente,

Ti segnalo che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 15 aprile 2009, ha approvato il Principio di revisione 002 - "*Modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *ter* del codice civile*", elaborato dalla Commissione per lo studio e la statuizione dei Principi di Revisione.

Potrai trovare il documento sul sito Internet ([www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)) nella sezione "Principi di revisione" nella "Area Istituzionale".

Il documento stabilisce regole di comportamento e fornisce una guida per la redazione della relazione di controllo contabile emessa ai sensi dell'art. 2409 *ter* del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 32/2007. Considerata l'importanza del tema e la necessità di fornire ai Colleghi un valido strumento applicativo, Ti invito a darne ampia e tempestiva diffusione a tutti gli iscritti nell'Albo tenuto dal Tuo Ordine.

Con viva cordialità.

Claudio Siciliotti

